Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001 di TP REFLEX GROUP S.p.A.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione del 23/01/2020

Indice

PARTE GENERALE DEL MODELLO 231 DI TP REFLEX GROUP S.p.A. 16

Definizioni 17

1) Premessa 19

2) Quadro normativo di riferimento 19

2.1) Il Decreto Legislativo n. 231/2001 19

2.2) Le Linee Guida di Confindustria 22

2.3) La nozione di rischio accettabile 23

2.4) Le fattispecie di reato c.d. presupposto 24

2.5) Il sistema sanzionatorio 25

2.5.1) La sanzione amministrativa pecuniaria 26

2.5.2) Le sanzioni interdittive 27

2.5.3) La pubblicazione della sentenza di condanna 28

2.5.4) La confisca 28

2.6) Le vicende modificative dell'Ente 28

2.7) La valutazione giudiziale sul modello di organizzazione, gestione e controllo 29

3) Il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo. 30

3.1) Caratteristiche di un Modello efficace. 30

3.2) Breve storia di TP Reflex Group S.p.A. 35

3.4) Il Gruppo di società e il D. Lgs. n. 231/2001. 36

3.3) La struttura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di TP Reflex Group. 36

3.4) Le finalità Del Modello. 38

3.5) Fasi di realizzazione del Modello. 38

3.6) Destinatari del Modello 39

4) Organismo di Vigilanza (O.d.V.) 40

4.1) Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza 41

4.2) Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza 43

4.3) Eleggibilità, compatibilità e decadenza. 43

4.4) Revoca, recesso, sostituzione 44

4.5) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 44

4.6) Flussi informativi verso l'O.d.V.: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie. 46

4.7) Flussi informativi verso il vertice aziendale. 48

4.8) Verifiche sull'adeguatezza del Modello. 49

5) Aggiornamento del Modello 49

6) Informazione e formazione 49

7) Sistema disciplinare 50

7.1) Premessa 50

7.2) I destinatari del sistema disciplinare 51

7.3) Violazione del Modello: le condotte rilevanti 52

7.4) Principi generali di commisurazione delle sanzioni. 53

7.5) Misure applicabili nei confronti dei dipendenti 53

7.5.1) Richiami verbali, ammonizioni scritte, multe e sospensioni. 54

7.5.2) Licenziamento per mancanze 54

7.6) Misure applicabili nei confronti dei Dirigenti 55

7.7) Misure applicabili nei confronti del Collegio Sindacale e del C.d.A. 55

7.8) Misure applicabili nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza 56

7.9) Misure applicabili nei confronti di collaboratori esterni, agenti, consulenti 56

7.10) Misure applicabili in caso di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive della tutela del segnalante o in caso di segnalazioni non veritiere sorrette da dolo o colpa grave 57

7.11) Procedura per l'accertamento della violazione, contestazione disciplinare e irrogazione delle sanzioni 57

7.11) Comunicazione e diffusione. 58

8) Le singole fattispecie di reato 59

8.1) Reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25) 59

8.1.1) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis *c.p.)* 62

8.1.2) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter *c.p.)* 63

8.1.3) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 63

8.1.4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) 64

8.1.5) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter *c.p.)* 64

8.1.6) Concussione (art. 317 c.p.) 64

8.1.7) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 65

8.1.8) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 66

8.1.9) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) 66

8.1.10) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) 66

8.1.11) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 66

8.1.12) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) 66

8.1.13) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 67

8.1.14) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 67

8.1.15) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 67

8.1.16) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) 68

8.1.17) *Causa di non punibilità con riferimento ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a*

dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, pene per il corruttore, corruzione e concussione indebita di cui all'art. 322 bis (art. 323 ter c.p.) 69

8.1.18) Sanzioni applicabili 69

8.2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*) 72

8.2.1) Documenti informatici (art. 491 bis *c.p.)* 72

8.2.2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter *c.p.)* 72

8.2.3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater *c.p.)* 72

8.2.4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies *c.p.)* 72

8.2.5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater *c.p.)* 73

8.2.6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies *c.p.)* 73

8.2.7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis *c.p.)* 73

8.2.8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter *c.p.)* 73

8.2.9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater *c.p.)* 74

8.2.10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies *c.p.)* 74

8.2.11) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies *c.p.)* 74

8.2.12) Sanzioni applicabili 74

8.3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) 76

8.3.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma) 76

8.3.2) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.) 76

8.3.3) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) 76

8.3.4) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) 77

8.3.5) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)..... 77

8.3.6) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 77

8.3.7) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990) 77

8.3.8) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 78

8.3.9) Sanzioni applicabili 78

8.4) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)..... 79

8.4.1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 79

8.4.2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 80

8.4.3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 80

8.4.4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 80

8.4.5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 80

8.4.6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 80

8.4.7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)..... 80

8.4.8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 81

8.4.9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)..... 81

8.4.10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 81

8.4.11) Sanzioni applicabili 81

8.5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1)..... 82

8.5.1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) 82

8.5.2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) 82

8.5.3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 82

8.5.4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)..... 83

8.5.5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)..... 83

8.5.5) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)..... 83

8.5.6) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) 83

8.5.7) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) 83

8.5.8) Sanzioni applicabili..... 84

8.6) Reati societari (art. 25 ter) 85

8.6.1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 85

8.6.2) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)..... 85

8.6.3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)..... 85

8.6.4) Falso in prospetto...... 85

8.6.5) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. 86

8.6.6) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)..... 86

8.6.7) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)..... 86

8.6.8) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 86

8.6.9) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.) 86

8.6.10) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)..... 87

8.6.11) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)..... 87

8.6.12) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)..... 87

8.6.13) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 87

8.6.14) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)..... 87

8.6.15) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)..... 88

8.6.16) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)..... 88

8.6.17) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 88

8.6.18) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) 89

8.6.19) Sanzioni applicabili 89

8.7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*) 90

8.7.1) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)..... 90

8.7.2) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) 91

8.7.3) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) 91

8.7.4) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinques c.p.) 91

8.7.5) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)..... 91

8.7.6) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 91

8.7.7) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 91

8.7.8) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)..... 92

8.7.9) Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.) 92

8.7.10) Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.) 92

8.7.11) Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.) 92

8.7.12) Reati di terrorismo o di eversione previsti dalle leggi speciali 92

Trattasi delle fattispecie criminose presenti nella legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo. 92

8.7.13) Reati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999 per la repressione dei finanziamenti al terrorismo 92

8.7.14) Sanzioni applicabili 93

8.8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.*1)..... 94

8.8.1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) 94

8.8.2) Sanzioni applicabili 94

8.9) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*) 95

8.9.1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 95

8.9.2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) 95

8.9.3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) 96

8.9.4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) 96

8.9.5) Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.) 96

8.9.6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) 97

8.9.7) Tratta di persone (art. 601 c.p.) 97

8.9.8) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 97

8.9.19) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) 97

8.9.10) Adescamento di minorenne (art. 609 undecies c.p.) 98

8.9.11) Sanzioni applicabili 98

8.10) Abusi di mercato (art. 25 *sexies*) 99

8.10.1) Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. n. 58/1998, art. 184 TUF) 99

8.10.2) Manipolazione del mercato (D. Lgs. n. 58/1998, art. 185 TUF) 100

8.10.3) Sanzioni applicabili 101

8.10.4) Gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter T.U.F. 101

8.11) Omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*).....103

8.11.1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 103

8.11.2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 104

8.11.3) Sanzioni applicabili 104

8.12) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 *octies*) 106

8.12.1) Ricettazione (art. 648 c.p.) 106

8.12.2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 106

8.12.3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 106

8.12.4) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) 107

8.12.5) Sanzioni applicabili 107

8.13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*) 108

8.13.1) Abusiva messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1 lett. a) bis, e comma 3, Legge 633/1941) 108

8.13.2) Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; supporti non contrassegnati dalla SIAE; mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; violazione di banche dati (art. 171 bis, comma 1 e comma 2, Legge 633/1941) 108

8.13.3) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter Legge 633/1941) 108

8.13.4) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941) 109

8.13.5) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge 633/1941) 109

8.13.6) Sanzioni applicabili 110

8.14) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*) 110

8.14.1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis *c.p.)* 110

8.14.2) Sanzioni applicabili 111

8.15) Reati ambientali (art. 25 *undecies*) 111

8.15.1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) 111

8.15.2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) 111

8.15.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.) 111

8.15.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) 112

8.15.5) Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.) 112

8.15.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.) 112

8.15.7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) . 112

8.15.8) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13) 112

8.15.9) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, lettera a) e b), commi 3, 5 e 6) 113

8.15.10) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2) 113

8.15.11) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258, comma 4) 113

8.15.12) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259, comma 1) 113

8.15.13) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies *c.p.)* 114

8.15.14) False indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis, commi 6, 7 e 8) 114

8.15.15) Inquinamento atmosferico (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5) 114

8.15.16) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3 bis, comma 1, art. 6, comma 4) 115

8.15.17) Inquinamento doloso da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8, commi 1 e 2) 115

8.15.18) Inquinamento colposo da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9, commi 1 e 2) 115

8.15.19) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6) 115

8.15.20) Sanzioni applicabili 115

*** 119**

8.16) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*) ...120

8.16.1) Sanzioni applicabili 121

8.17) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies) 122

8.17.1) Sanzioni applicabili 122

8.19) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 123

8.19.1) Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989) 123

8.19.2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989) 123

8.19.3) Sanzioni applicabili 125

8.18) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) 125

8.18.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 125

8.18.2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) 125

8.18.3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973) 126

8.18.4) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) 126

8.18.5) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 126

8.18.6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 126

8.18.7) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 126

8.18.8) Sanzioni applicabili 127

PARTE SPECIALE DEL MODELLO 231 DI TP REFLEX GROUP S.p.A. 128

1) Introduzione alla Parte Speciale. 129

2) Valutazione dei rischi sull'ambiente di controllo. 130

3) Valutazione dei rischi per le attività di controllo. 133

4) Il controllo del rischio – reato: principi generali e procedure. 136

4.1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 137

4.1.1) Processi sensibili. 137

4.1.2) Principi generali di comportamento. 138

4.1.3) Procedure specifiche. 141

4.2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati. 141

4.2.1) Processi sensibili. 141

4.2.2) Principi generali di comportamento. 142

4.2.3) Procedure specifiche. 143

4.3) Reati di falso nummario. 143

4.3.1) Processi sensibili. 143

4.3.2) Principi generali di comportamento. 143

4.4) Delitti contro l'industria e il commercio. 144

4.4.1) Processi sensibili. 144

4.4.2) Principi generali di comportamento. 144

4.5) Reati societari. 145

4.5.1) Processi sensibili. 145

4.5.2) Principi generali di comportamento. 145

4.5.3) Procedure specifiche. 149

4.6) Delitti contro la personalità individuale. 149

4.6.1) Processi sensibili. 149

4.6.2) Principi generali di comportamento. 149

4.7) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. 150

4.7.1) Processi sensibili. 150

4.7.2) La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 150

4.7.3) Principi generali di comportamento. 151

4.7.4) Procedure specifiche. 152

4.8) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio. 152

4.8.1) Processi sensibili. 152

4.8.2) Principi generali di comportamento. 152

4.8.3) Procedure specifiche. 153

4.9) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. 153

4.9.1) Processi sensibili. 153

4.9.2) Principi generali di comportamento. 153

4.10) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 155

4.10.1) Processi sensibili. 155

4.10.2) Principi generali di comportamento. 155

4.11) Reati ambientali. 156

4.11.1) Processi sensibili. 156

4.11.2) Principi generali di comportamento. 156

4.11.3) Procedure specifiche. 157

4.12) Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare. 157

4.12.1) Processi sensibili 157

4.12.2) Principi generali di comportamento. 157

4.12.3) Procedure specifiche. 159

5) Le Procedure di TP Reflex Group. 160

PG 1._231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 160

PG. 2_231 FORMALIZZAZIONE CONTRATTI E "CLAUSOLE 231". 161

PG. 3_ 231 SELEZIONE DEL PERSONALE 162

PG. 4_231 GESTIONE RAPPORTI COMMERCIALI INFRAGRUPPO. 163

PG. 5_231 GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 164

5.1) ALLEGATO PG. 05_231 – Tabella riepilogativa delle componenti del Modello di organizzazione e gestione previste dall'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 165

PG. 6_231 GESTIONE DELLA MATERIA AMBIENTALE 167

PG. 7_231 SEGNALAZIONI ILLECITI ED IRREGOLARITA' – WHISTLEBLOWING 172

7.1) allegato alla PG. 7_231 - Modulo per segnalazione di illecito o irregolarità 176

PG. 8_231 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 178

ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE 179

ALLEGATO I 180

Visura – Organigramma 180

ALLEGATO II 181

Matrice *Risk assessment* e relativa legenda 181

PARTE GENERALE DEL MODELLO 231 DI TP REFLEX GROUP S.p.A.

Definizioni

TP Reflex Group S.p.A. o TP Reflex Group o la Società: società per azioni con sede legale in Venegono Superiore (VA), via Cesare Battisti, n. 91.

Sedi Operative: si rinvia alla allegata visura.

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: manifesto dei valori in cui vengono definiti tutti i principi etici e morali a cui far riferimento nello svolgimento dell'attività aziendale sia nei confronti dei dipendenti sia di terzi quali ad esempio clienti e fornitori, al fine di raccomandare alcuni comportamenti e vietarne degli altri in un'ottica di etica d'impresa.

Consulenti: professionisti che agiscono in nome e per conto di TP Reflex Group e basandosi su un mandato o un contratto di collaborazione.

D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni ed enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale*".

Dipendenti: tutti i soggetti dipendenti di TP Reflex.

Destinatari: si intendono i soci, i membri degli organi societari, i dipendenti, i procuratori, i partner commerciali e altri soggetti che operano nell'interesse dell'Ente.

Linee Guida di Confindustria o Linee Guida: linee guida per la costruzione di modelli *ex* D. Lgs. n. 231/2001, emesse da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo aggiornate a Marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 21.07.2014).

Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo o Modello o Modello 231: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt.6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, inteso come insieme strutturato di principi, comportamenti, regole e attività per l'attuazione di misure di controllo e prevenzione per la commissione dei reati c.d. presupposto.

Organi societari o sociali: membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Organismo di Vigilanza o O.d.V.: Organo preposto al controllo e alla vigilanza del funzionamento e dell'osservanza del Modello.

P.A.: si intende la Pubblica Amministrazione in senso ampio, ovvero lo Stato e le sue articolazioni (enti territoriali e non, enti locali e nazionali, enti pubblici economici e non, soggetti di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni). Il tema è approfondito al paragrafo 8.1., Parte Generale.

Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, gli interinali, eventuali collaboratori a progetto, "stagisti", liberi professionisti che abbiano ricevuto incarico da parte dell'Ente.

Regolamento di funzionamento: documento contenente le regole di funzionamento dell'O.d.V..

Reato: comportamento che viola la legge penale.

Sistema di Gestione della Sicurezza: per TP Reflex Group si intendono tutte le disposizioni relative alla Sicurezza e Salute sul Lavoro.

Sistema di Gestione Ambientale: si intendono tutte le disposizioni in tema di ambiente.

Sistema Gestione Qualità: Sistema di gestione della Qualità, certificato ISO 9001.

Sistema disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello 231 da parte del personale secondo quanto previsto dall'art.6 comma 2 lett e) del D. Lgs. n. 231/2001.

Soggetti in posizione apicale: soggetti definiti dall'art. 5, lett. a) del Decreto come coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi.

Soggetti sottoposti ad altrui direzione: soggetti definiti dall'art. 5, lett. b) del Decreto sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Società o Ente o Azienda: TP Reflex Group S.p.A.

1) Premessa

TP Reflex Group S.p.A. ha adottato, con delibera del C.d.A. del 21/02/2018 "*un modello di organizzazione, gestione e controllo*" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati e, qualora questi vengano commessi, di non incorrere nella responsabilità amministrativa derivante dai medesimi.

2) Quadro normativo di riferimento

2.1) Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 08 giugno 2001 è stato emanato il D. Lgs. n. 231/2001 recante "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni ed enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale*" (in vigore dal successivo 4 luglio), al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche a Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali:

- La Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, entrata in vigore, per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019[1];
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente a quella penale) a carico delle persone giuridiche (con o senza personalità giuridica – ad. es. società, consorzi, associazioni, ecc., di seguito denominati "Enti") per determinati reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da persone fisiche:

- "*che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che*

[1]La citata direttiva ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto) – **c.d. soggetti apicali**;

- "*sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti*" di cui al punto precedente (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto) – **c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione**.

La responsabilità di cui si discute, quindi, accede a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato l'illecito penale.

L'ampliamento del novero dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per un reato mira ad assoggettare alla relativa risposta sanzionatoria gli Enti che abbiano avuto interesse o che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del c.d. "reato presupposto".

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

*

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente da reato si configura qualora:

- il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

  ovvero
- il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente si configura anche in relazione ai delitti commessi in forma tentata (le sanzioni pecuniarie e interdittive previste sono ridotte, art. 26 del Decreto) e, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, per i reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4 del Decreto).

Per tutti gli illeciti amministrativi commessi dalla persona giuridica è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria per quote, in numero non inferiore a cento né superiore a mille (*infra*, paragrafo 2.5.1).

Per i casi più gravi sono previste anche sanzioni interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (in luogo di queste, può essere nominato un commissario giudiziale). Dette misure sono applicabili anche in via cautelare, oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna ed alla confisca (artt. 9 e ss. del Decreto) (*infra*, paragrafo 2.5.2).

*

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede **forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente**, nell'ipotesi in cui quest'ultimo adotti un "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" idoneo a prevenire i c.d. reati presupposto.

In particolare, l'art. 6 del Decreto stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'Ente non risponde qualora sia in grado di dimostrare che:

a) "*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";

b) "*il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*";

c) "*le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione*";

d) "*non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto (di cui alla precedente lett. b)*".

Sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che i soggetti apicali esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'Ente stesso.

Il D. Lgs. n. 231/2001 attribuisce, per quanto concerne la responsabilità degli Enti, un valore scriminante ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i "reati presupposto" e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte dell'organo gestorio.

L'art. 7 del Decreto disciplina, poi, l'ipotesi in cui il reato presupposto sia stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione, essendo l'Ente responsabile "*se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza*".

Nello specifico è previsto che:

- il Modello debba prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

È importante ribadire che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma al contrario come un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze non individuate al momento della sua introduzione.

2.2) Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, così come previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, TP Reflex Group S.p.A. si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria in materia, le quali mirano ad orientare le imprese (*rectius*, gli Enti) nella realizzazione dei modelli *ex* D. Lgs. n. 231/2001, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Infatti, tali indicazioni di carattere generale richiedono un successivo adattamento da parte delle singole imprese al fine di tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse, degli specifici rischi individuati.

Nel predisporre il presente Modello, la Società ha pienamente tenuto conto delle citate Linee Guida, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

Resta inteso che i possibili scostamenti del presente Modello dalle indicazioni di Confindustria (aventi carattere generale) non inficiano la validità del medesimo, atteso che la finalità perseguita è rendere il Modello più aderente alle caratteristiche proprie della Società.

Sul punto, è opportuno ricordare che la recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che "*Il terzo comma del ricordato art. 6 stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio* per relationem *a* ***tali codici****, che, appunto,* ***possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere "calato" nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione****. Il fatto che tali codici di comportamento siano comunicati al Ministero di Giustizia, che, di concerto con gli altri ministeri competenti, può formulare osservazioni,* ***non vale certo a conferire a tali modelli il crisma della incensurabilità****, quasi che il giudice fosse vincolato a una sorta dì ipse dixit aziendale e/o ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la commissione di reati*" (Cass. Pen., Sez. V, n. 4677/2014).

2.3) La nozione di rischio accettabile

Un concetto nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio "accettabile".

La prassi in materia è solita distinguere i rischi in critici, rilevanti e trascurabili.

I rischi critici sono quelli caratterizzati da un danno ingente e da una probabilità di accadimento significativa. Per questa ragione, non è possibile trascurarli omettendo di controllarli e prevenirli.

I rischi rilevanti sono quelli alla base dei quali c'è il verificarsi di un evento che può potenzialmente provocare dei danni all'operatività dell'organizzazione aziendale, anche se non tali da comprometterne la sopravvivenza. Questi rischi devono essere controllati dall'impresa, anche se con un impiego di risorse presumibilmente inferiore rispetto al caso precedente.

Infine, i rischi trascurabili o accettabili sono quelli che, per il danno esiguo o per la loro minima probabilità di accadimento, possono essere tralasciati in sede di allocazione delle risorse per il controllo.

*

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business,* definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale: il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (cfr. Linee Guida, pag. 29).

Tuttavia, con riferimento ai modelli *ex* D. Lgs. n. 231/2001, la logica economica dei costi non può evidentemente essere l'unico parametro utilizzabile. Ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto deve essere definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, in ossequio al principio generale (proprio anche del diritto penale), dell'esigibilità concreta del comportamento.

In assenza di una previa determinazione del rischio "accettabile", la quantità/qualità di controlli preventivi adottabili è, infatti, potenzialmente infinita, con ovvie ricadute pratiche in termini di operatività aziendale.

Secondo le più volte richiamate Linee Guida, riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire *ex* D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da "***un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente***".

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente

(cfr. art. 6, comma 1, lett. *c*, *"le persone hanno commesso il reato eludendo* ***fraudolentemente*** *i modelli di organizzazione e di gestione"*).

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 4677/2014), la frode cui allude il Decreto non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest'ultimo sia determinata comunque da un aggiramento delle "misure di sicurezza", idoneo a forzarne l'efficacia.

*

In relazione ai reati colposi previsti dal Decreto (i. e. omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché i reati ambientali punibili a titolo di colpa), la soglia concettuale di rischio accettabile deve essere diversamente modulata.

L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo adottato (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dalla normativa in capo all'Organismo di Vigilanza.

2.4) Le fattispecie di reato c.d. presupposto

Originariamente prevista per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'Ente è stata estesa – per effetto di modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 – a numerosi altri reati. Attualmente, l'elenco tassativo dei c.d. reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è il seguente:

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);*
- *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);*
- *Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);*

- *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);*
- *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);*
- *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);*
- *Reati societari (art. 25 ter);*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);*
- *Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);*
- *Abusi di mercato (art. 25 sexies);*
- *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);*
- *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies);*
- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);*
- *Reati ambientali (art. 25 undecies);*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)*
- *Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);*
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);*
- *Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).*

Per ulteriori dettagli su ogni reato e sulle potenziali situazioni passibili di reato si rimanda a quanto meglio specificato al paragrafo 8 della Parte Generale, "Le singole fattispecie di reato".

2.5) Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono di natura pecuniaria e interdittiva, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna (art. 9 del Decreto).

2.5.1) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica direttamente al patrimonio della Società (o sul fondo comune) in caso di condanna della stessa per un illecito amministrativo dipendente da reato.

L'entità della sanzione da comminarsi viene determinata per quote, le quali non possono essere inferiori a cento né superiori a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00, per cui la cornice edittale entro cui calcolare la sanzione da applicarsi può variare da un minimo di € 25.800,00 fino ad un massimo di € 1.549.000,00.

Dette quote sono determinate dal Giudice, in funzione (art. 11 del Decreto):

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La commisurazione della sanzione viene determinata tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della stessa (art. 11, comma 2 del Decreto).

In specifici casi, inoltre, *ex* art. 12 del Decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta.

La sanzione è ridotta della metà e comunque non può essere superiore ad € 103.291 (art. 12, comma 1, del Decreto) quando:

- il soggetto che ha commesso il reato ha agito nell'interesse prevalente proprio o di terzi senza provocare alcun vantaggio alla Società;
- il danno patrimoniale provocato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà (art. 12, comma 2, del Decreto) quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- la Società ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose e/o pericolose del reato o, ovvero si è comunque "*efficacemente adoperata*" in tal senso;
- è stato implementato e applicato dalla Società un Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati della fattispecie di quello verificatosi.

Nel caso in cui la Società realizzi entrambe le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 12 citato, la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà ai due terzi.

2.5.2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le predette sanzioni si applicano in relazione ai reati per i quali sono previste (in ossequio al principio di legalità della pena) quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13 del Decreto):

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e del periodo viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14 del Decreto). Non si procede all'applicazione delle citate sanzioni quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (*ex* art. 13, comma 3, del Decreto).

L'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa qualora l'Ente abbia posto in essere – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – tutte le seguenti condotte riparatorie (*ex* art. 17 del Decreto):

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

2.5.3) La pubblicazione della sentenza di condanna

Ex art. 18 del Decreto, la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, nonché, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della Giustizia (cfr. art. 36 c.p.). In tale ultima ipotesi, la durata della pubblicazione è stabilita dal giudice, in misura non superiore a 30 giorni. In mancanza, la durata è di 15 giorni.

2.5.4) La confisca

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2.6) Le vicende modificative dell'Ente

Agli artt. da 28 a 33, il Decreto prende in considerazione le vicende modificative dell'Ente, poiché la responsabilità amministrativa dello stesso (in relazione ai reati commessi anteriormente) resta ferma anche nel caso di sue trasformazioni (ad es. fusione, scissione e cessione d'azienda).

Pertanto, il nuovo Ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione (art. 28 del Decreto).

In caso di fusione, l'Ente risultante dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto).

In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. In ogni caso, gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione, nel limite del valore effettivo del patrimonio trasferito al singolo Ente. In ogni

caso, le sanzioni interdittive si applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato (art. 30 del Decreto).

Da ultimo, in caso di cessione o di conferimento dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. (art. 33 del Decreto).

2.7) La valutazione giudiziale sul modello di organizzazione, gestione e controllo

In merito al giudizio sulla *compliance* e sui criteri che il giudice penale dovrebbe utilizzare, la valutazione giudiziale è sempre ancorata alle caratteristiche individuali dei singoli modelli, da rapportare alla peculiare dimensione dell'ente, tenendo conto dei parametri fissati dal legislatore per tale accertamento, che sono quelli dell'idoneità in relazione all'adozione dello strumento di *compliance* e alla sua efficace attuazione.

È pertanto possibile isolare due distinti momenti: quello dell'adozione e quello dell'attuazione (del Modello), i quali dovranno comunque essere considerati in modo unitario, essendo questi aspetti strettamente collegati alla valutazione giudiziale in termini di adeguatezza e idoneità del medesimo.

La valutazione di idoneità compiuta dal giudice si concretizza in un giudizio di tipo prognostico, finalizzato, per un verso, all'identificazione di contenuti essenziali del Modello e, per l'altro verso, alla verifica del funzionamento dello strumento di *compliance* in esame.

Il secondo momento di valutazione giudiziale prende in considerazione il profilo dell'attuazione del Modello in termini di efficacia, che non potrà limitarsi ad analizzare il documento c.d. descrittivo del modello organizzativo, ma dovrà basarsi su circostanze fattuali concreti.

Il giudice penale "entrerà" in azienda, al fine di acquisire elementi utili sul concreto funzionamento del Modello.

È bene chiarire, tuttavia, che il controllo sull'efficacia del Modello si limiti esclusivamente alla verifica dell'idoneità a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi. In sintesi, il giudizio di idoneità dello strumento di *compliance* non è mai totalizzante, ma è rivolto solamente a escludere la reiterazione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato per cui si procede.

3) Il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo.

3.1) Caratteristiche di un Modello efficace.

Le caratteristiche richieste ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono delineate dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 che ai commi 2, 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, così dispone: "*in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:*

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*"

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti

di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

I commi da 2 bis a 4 bis sono stati introdotti dalla la legge n. 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. *whistleblowing* recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Nella prospettiva del Modello 231, il *whistleblower* va quindi individuato come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell'ente di appartenenza.

La legge dispone che il Modello preveda appositi canali per consentire, in particolare, la denuncia delle violazioni del modello stesso e degli illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231. L'individuazione di questo specifico ambito di riferimento risulta direttamente collegata alla previsione per cui le segnalazioni sono presentate "a tutela dell'integrità dell'ente". Tali denunce, inoltre, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, così da non disperdere l'efficacia della nuova misura e agevolare, invece, l'emersione di condotte che con molta probabilità risulteranno illecite. La legge, opportunamente, non interviene sui profili più operativi e richiede che i canali con cui veicolare le segnalazioni dei lavoratori garantiscano la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia e che, almeno uno di essi, provveda a tali garanzie con modalità informatiche.

Si evidenzia, inoltre, che il profilo della riservatezza dell'identità del segnalante è diverso da quello dell'anonimato. Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che il primo presuppone la

rivelazione della propria identità da parte del denunciante che, infatti, può godere di una tutela adeguata soltanto se si rende riconoscibile (v. Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 – "Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti").

La normativa introduce l'esplicito divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, richiedendo che nel sistema disciplinari siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

È prevista inoltre la possibilità che il segnalante e l'organizzazione sindacale di riferimento denuncino all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le misure discriminatorie eventualmente adottate dall'ente.

*

L'art. 7, comma 4 del Decreto prevede che "*l'efficace attuazione del Modello richiede:*

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*".

*

Le caratteristiche previste e definite nel Decreto richiamano tutti gli elementi principali di un Sistema di Controllo Interno, secondo gli standard contenuti nel C.o.S.O. Report emesso nel 1992 dal *Committee of Sponsoring Organizations Commission* (CoSO) in materia di sistema di controllo interno, il quale definisce il predetto sistema come "*un processo formato da un insieme di meccanismi, procedure e strumenti adottati dalla direzione per assicurare una ragionevole garanzia nel conseguimento degli obiettivi, i quali possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:*

- *efficienza delle operazioni ed efficacia nell'utilizzo delle risorse;*
- *affidabilità delle informazioni finanziarie;*
- *conformità alle leggi e alle norme in vigore."*[2]

---

[2] Per completezza, si segnala che nel 2004 il Comitato della Commissione Treadway ha ritenuto opportuno rilasciare un aggiornamento del C.o.S.O. Report, che comprendesse non solo elementi del controllo interno, ma anche di Enterprise Risk Management e che in particolare si soffermasse maggiormente sulla valutazione dei rischi. Il C.o.S.O. definisce l'ERM come segue: "*La gestione del rischio aziendale è un processo, posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale, utilizzato per la*

Questi tre obiettivi possono essere perseguiti attraverso la verifica e il controllo delle cinque componenti del sistema:

1. **Ambiente di controllo,** ovvero l'insieme delle principali componenti *soft* del sistema di controllo interno. Trattasi dei valori etici (che devono permeare l'impresa, a partire dal C.d.A. fino all'ultimo dei dipendenti), allo stile di *management* (che deve essere ispirato ad una conduzione corretta dell'impresa), alla struttura organizzativa e al sistema delle procure e delle deleghe (che devono garantire la corretta e trasparente conoscenza e assunzione delle proprie responsabilità da parte di ogni componente della struttura aziendale), alla diligenza professionale (che richiede a chi decide e a chi opera di operare le proprie scelte con schemi attenti agli obiettivi gestionali ed etici dell'impresa);
2. **Valutazione e gestione dei rischi,** intesa quale attività di individuazione, valutazione e gestione dei rischi strategici, operativi, economico – finanziari e patrimoniali, nonché di *compliance* legislativa che possono pregiudicare gli obiettivi legati al business e al rispetto della legislazione e delle regole (interne ed esterne) dell'impresa.
3. **Attività di controllo,** ovvero la componente *hard* del sistema di controllo interno. Sono considerati i meccanismi di controllo strutturati e gerarchici, realizzati dal *management* e dagli enti interni ed esterni deputati al controllo: controlli c.d. istituzionali (C.d.A., Collegio Sindacale, Revisore legale dei conti, Organismo di Vigilanza, eventuali Audit) e dei controlli di natura operativa e gestionale (si pensi ai sistemi di gestione della qualità, della sicurezza, dell'ambiente, etc.).

   Le attività di controllo devono essere organizzate in modo tale da addivenire: ad un'idonea separazione dei compiti; alla corretta autorizzazione di tutte le operazioni e al relativo tracciamento; ad uno strutturato controllo autonomo, gerarchico e indipendente sulle attività aziendali.
4. **Informazione e comunicazione,** ovvero l'insieme delle informazioni strategiche che devono discendere dal vertice dell'impresa attraverso la struttura, alle informazioni rilevanti, quali dati previsionali, consuntivi di natura strategica, dati di natura operativa. Si anticipa qui che il tema

---

formulazione delle strategie in tutta l'organizzazione, progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull'attività aziendale, per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali."

dei c.d. flussi informativi è di fondamentale rilevanza anche del presente Modello, con riferimento al ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

5. **Monitoraggio,** che rappresenta l'insieme delle azioni destinate alla valutazione dell'efficienza del Sistema di Controllo stesso affinché quest'ultimo possa funzionare in maniera coerente agli eventuali cambiamenti aziendali sia interni sia esterni. Pertanto, il continuo aggiornamento del Sistema di Controllo Interno e la realizzazione degli interventi migliorativi utili alla risoluzione di criticità rilevate, garantiscono il mantenimento e il miglioramento del sistema stesso, necessitando una adeguata reportistica delle riscontrate difformità.

*

Il D. Lgs. n. 231/2001 richiede uno specifico sistema di controllo che sia formato dalle componenti standard sopra analizzate ma che sia soprattutto orientato ad un'adeguata prevenzione e gestione del rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa e conseguente minimizzazione dell'impatto di tali rischi sul patrimonio della società.

La predisposizione di un modello penal-preventivo costituisce un percorso organizzativo che ha come compito principale quello di creare, in relazione alle attività sensibili della società, un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione, nell'ambito di una efficiente struttura di governo dell'impresa.

In sintesi, il Modello traduce le sue componenti strutturali in strumenti operativi in grado di gestire e controllare i rischi correlati alla commissione di reati *ex* D. Lgs. n. 231/2001, come di seguito riportato.

TP Reflex Group S.p.A. ha quindi strutturato il proprio Modello in conformità con gli standard e le specifiche richieste previste dal Decreto.

Componenti standard di un Sistema di Controllo Interno secondo il modello C.o.S.O. Report	Sintesi degli strumenti operativi previsti per prevenzione, gestione e controllo rischi commissione reati *ex* D.Lgs. n. 231/2001
Ambiente di controllo	Codice Etico Analisi organizzativa Analisi e mappatura dei poteri
Valutazione dei rischi	Analisi di Valutazione dei rischi
Attività di controllo	Procedure di comportamento e controllo Organismo di Vigilanza
Informazione e comunicazione	Attività formativa in materia di D.Lgs. n. 231/2001 e sull'applicazione del Modello Organizzativo aziendale Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico sia internamente che alle terze parti Flussi informativi da e verso l'O.d.V..
Monitoraggio	Monitoraggio e aggiornamento del Modello
Sistema disciplinare	Sistema disciplinare

3.2) Breve storia di TP Reflex Group S.p.A.

TP Reflex Group S.p.A. nasce nel 2016 quale sviluppo della collaborazione tra due distinte società, T&P S.p.A. (che svolgeva attività di progettazione, produzione e vendita di componentistica elettromeccanica ed in materiale plastico per il mercato dell'elettrodomestico) e Reflex S.r.l. (che svolgeva attività di lavorazione, produzione e vendita di tubi di alimentazione e di scarico anche per il mercato dell'elettrodomestico).

Tale collaborazione ha portato alla definizione di una operazione di assorbimento, tramite conferimento di ramo di azienda, da parte di T&P S.p.A., della produzione industriale e dell'attività commerciale di Reflex S.r.l., ivi comprese le quote di partecipazioni di questa società in T&P Reflex Polska e T&P Reflex Turchia, che ha dato vita alla odierna Società.

A seguito dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda l'assetto societario della TP Reflex Group risulta composto da Orsi Mazzucchelli S.p.A. al 58%, da IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. per il 27% e da Trires Srl (la ex Re-Flex Srl) per il rimanente 15%. L'obiettivo della operazione di conferimento era quello di creare maggiori sinergie con la società che possedeva le restanti partecipazioni nelle consociate non residenti (trasferite insieme al ramo), e di concentrare in un'unica entità giuridica tutte le funzioni e le attività svolte precedentemente dai due diversi operatori.

Tale operazione ha come finalità un maggior sviluppo internazionale del gruppo T&P, tra cui il consolidamento e l'espansione delle controllate straniere.

Pertanto, al fatturato derivante dalla fornitura di servizi verso le altre aziende del gruppo si è aggiunto un fatturato importante dalla vendita di prodotti.

3.4) Il Gruppo di società e il D. Lgs. n. 231/2001.

Il D. Lgs. n. 231/2001 non contiene alcuna norma sul fenomeno dei gruppi di società.

Nel gruppo l'autonomia giuridica di ciascuna società si coordina con la espressione della comune politica di impresa dettata dalla holding, in un contesto normativo nel quale, in linea di principio, il gruppo è unità economica ma pluralità giuridica.

Nel silenzio del legislatore, spetta alla dottrina e alla giurisprudenza ricostruire lo statuto normativo del gruppo di società nella trama del diritto punitivo degli enti, individuandone i presupposti, il perimetro di applicazione e i riflessi in tema di definizione di una *compliance* adeguata per le *holding* e per le società sottoposte a controllo o direzione.

Secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali (cfr. Cass. Pen., n. 52316/2016), la responsabilità da reato non può estendersi nell'ambito del gruppo a società estranee alla commissione del reato presupposto e non può attingere la capogruppo in modo indiscriminato, ma sussiste solo quando una persona fisica che appartenga alla medesima abbia commesso, o concorso alla commissione del reato presupposto.

La Società detiene le partecipazioni nelle seguenti società:

- T&P Polska Sp. Z.o.o.
- T&P Reflex Sp. Z.o.o.
- TP Reflex Turkey Uretim
- Bhaskari Acqua ltd.

Si segnala che è stato avviato il progetto di fusione tra le società polacche T&P Reflex Polska Sp. Z.o.o. e T&P Polska Sp. Z.o.o. (per incorporazione in quest'ultima), che si è perfezionata con efficacia a far data dal primo febbraio 2017.

3.3) La struttura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di TP Reflex Group.

Il Modello di TP Reflex Group S.p.A.si articola in:

- Parte Generale, all'interno della quale vengono illustrati i principi del Decreto, i compiti e la responsabilità dell'O.d.V., la formazione del personale e la diffusione del Modello nel contesto

aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute, le singole fattispecie di reato;

- Parte Speciale, predisposta in funzione dei reati che potrebbero essere commessi nell'ambito dei processi sensibili individuati ai sensi del Decreto, che prende in considerazione l'analisi organizzativa, la mappatura dei poteri, l'individuazione dei processi sensibili a determinati reati, a seguito di opportuna valutazione dei rischi, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali destinate alla prevenzione degli illeciti.

In sintesi la struttura del Modello in funzione delle componenti del sistema di controllo interno risulta così articolata*:*

Componenti standard di un Sistema di Controllo Interno secondo il modello C.o.S.O. Report	**Sintesi degli strumenti operativi previsti per prevenzione, gestione e controllo rischi commissione reati *ex* D.Lgs. n. 231/2001**	**Sezioni del Modello**
Ambiente di controllo	Codice Etico	Documento separato
	Analisi organizzativa Analisi e mappatura dei poteri	**Parte Speciale del Modello:** ALLEGATO I – Visura e Organigramma
Valutazione dei rischi	Analisi di Valutazione dei rischi	**Parte Speciale del Modello:** ALLEGATO II – Matrice risk assessment e relativa legenda
Attività di controllo	Procedure di comportamento e controllo Organismo di Vigilanza	**Parte Speciale del Modello:** Capitolo 4 Il controllo del rischio reato Capitolo 5 Le Procedure
Informazione e comunicazione	Attività formativa in materia di D. Lgs. n. 231/2001 e sull'applicazione del Modello Organizzativo aziendale Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico sia internamente che alle terze parti Flussi informativi da e verso l'OdV	**Parte Generale del Modello:** Capitolo 6 Informazione e Formazione
Monitoraggio	Monitoraggio e aggiornamento del Modello	**Parte Generale del Modello:** Capitolo 5 Aggiornamento del Modello **Parte Speciale del modello:** Capitolo 5 Le procedure
Sistema disciplinare	Sistema disciplinare	**Parte Generale del Modello:** Capitolo 7 Sistema Disciplinare

3.4) Le finalità Del Modello.

Il Modello, predisposto da TP Reflex Group S.p.A. sulla base dell'individuazione delle aree aziendali a più elevato rischio di commissione reati previsti dal Decreto, si propone le seguenti finalità:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di TP Reflex, in particolare quelli impegnati nelle aree considerate a rischio più elevato, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esse riportate, in un illecito passibile di sanzione, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano con la Società che le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello comporteranno l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- sottolineare e confermare che TP Reflex Group non tollera alcun comportamento illecito e, in ogni caso, tali comportamenti sono contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della stessa.

3.5) Fasi di realizzazione del Modello.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria.

Fase 1: Raccolta delle informazioni.

Sono state raccolte informazioni attraverso opportuna documentazione e interviste con soggetti chiave della struttura aziendale e collaboratori all'interno delle singole aree funzionali, per l'individuazione dei processi sensibili e degli strumenti di controllo sugli stessi e nello specifico relativamente a:

- Quadro normativo di riferimento per l'Ente;
- Struttura dell'organizzazione (sistema di *corporate governance*, assetto organizzativo);
- Caratteristiche dell'organizzazione (documentazione aziendale idonea all'identificazione di *policies* e controlli attualmente in uso dalla Società stessa).

Fase 2: Individuazione e mappatura dei rischi di commissione di reato.

In seguito ai risultati raccolti nella fase precedente e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal D. Lgs. n. 231/2001, si è proceduto all'individuazione delle attività a rischio di

commissione di reato, delle relative azioni di miglioramento delle preesistenti procedure interne, nonché dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un apposito Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del citato Decreto.

Nello specifico, TP Reflex Group ha dapprima mappato i processi aziendali, le aree funzionali coinvolte, le relative attività e i flussi informativi, dopodiché ha individuato le possibili criticità nelle attività in funzione della presenza di alcuni parametri, come meglio specificato nella Parte Speciale del Modello.

La valutazione dei rischi, unitamente alla precedente fase di raccolta delle informazioni, ha condotto TP Reflex Group ad una valutazione del preesistente e complessivo sistema di controllo interno, evidenziando gli elementi necessari per il suo adeguamento ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

Fase 3: Disegno del Modello.

La valutazione dei rischi e l'analisi organizzativa hanno permesso l'individuazione dei *gap* nel preesistente sistema di controllo della Società e hanno consentito la costruzione di tutti gli elementi del Modello comprese le procedure di gestione e controllo, come esplicitato nella presentazione della struttura del presente Modello.

Fase 4: Approvazione e attuazione del Modello, modifiche e aggiornamenti.

Il Modello è stato approvato e conseguentemente adottato dal Consiglio di Amministrazione di TP Reflex Group S.p.A. tenutosi il 21/02/2018.

In seguito alle modifiche apportate al D.lgs. n. 231/2001 ad opera della L. n. 3 del 9.1.2019 e della L. n. 39 del 3.5.2019, che hanno introdotto nuove fattispecie di reati presupposto, la Società ha deciso di procedere all'aggiornamento del Modello, che è stato poi adottato con delibera del C.d.A del _____.

3.6) Destinatari del Modello

Il Modello di TP Reflex Group S.p.A. si applica a:

a) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;

b) dipendenti della Società;

c) soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;

d) coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.;

e) coloro che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in *joint-venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

4) Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

Come già illustrato nei precedenti paragrafi, contestualmente all'adozione del Modello, l'Ente deve istituire un "*organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*", deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo, promuovendone altresì l'aggiornamento.

La Società andrà esente dalla responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. n. 231/2001, solo se, nell'adottare il Modello, nominerà l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), affidandogli i compiti di cui all'art. 6 del citato decreto, essendo pure necessario che detto organismo adempia con la dovuta diligenza agli obblighi insiti nella propria funzione.

Il predetto Organismo dovrà essere in grado di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni dettate dal Modello e dal Codice Etico di TP Reflex, rilevandone e segnalandone violazioni o scostamenti comportamentali;
- sull'adeguatezza delle iniziative di informazione e di formazione intraprese dalla Società in conformità a quanto previsto dal presente Modello;
- sulla necessità di procedere ad un aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento e/o di integrazione dello stesso in relazione a modifiche legislative, dell'assetto interno della Società, ovvero in caso di violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Detto organismo, in ossequio ai principi di autonomia e indipendenza che lo contraddistinguono, si dovrà dotare di un "Regolamento", nel quale saranno indicati i criteri e le modalità con le quali lo stesso dovrà esercitare le funzioni previste dalla Legge e dal presente Modello, e che verrà comunicato agli Organi societari.

In particolare, il regolamento sancirà la composizione dei suoi membri, i requisiti e la durata in carica degli stessi, le modalità di convocazione, la frequenza delle adunanze, le modalità di verbalizzazione, le modalità di conservazione della documentazione e i flussi informativi verso e dall'O.d.V. stesso.

4.1) Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza.

L'O.d.V. è nominato dal C.d.A., che darà atto che si è proceduto alla valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei membri incaricati.

Anche sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, i predetti requisiti così si articolano:

- **Autonomia e indipendenza:** l'O.d.V. deve essere autonomo ed indipendente nell'esecuzione delle attività e dei compiti che è chiamato a svolgere.

  L'autonomia da qualsiasi possibile forma di interferenza e di condizionamento è garantita dalla posizione gerarchica più elevata possibile che consente all'O.d.V. di rispondere nello svolgimento delle sue funzioni solamente al C.d.A.

  Il C.d.A. deve mettere a disposizione dell'O.d.V. risorse aziendali specificatamente dedicate, sia per quanto riguarda il numero sia per quanto riguarda le capacità, in relazione ai compiti affidatigli.

  Ulteriore requisito, indispensabile per assicurare autonomia ed indipendenza, consiste nella definizione di un adeguato budget di risorse finanziarie. L'ammontare di tale budget è proposto al C.d.A. dallo stesso O.d.V., che ne può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze in particolari materie, trasferte, ecc.).

  In base a quanto riportato dalle Linee Guida di Confindustria, ciascun membro non deve rivestire ruoli operativi e decisionali tali da compromettere l'obiettività di giudizio e di conseguenza, l'autonomia e l'indipendenza dell'intero O.d.V.[3]. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che ciascun membro non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

---

[3]Sul punto, si richiama la recente giurisprudenza che ha stigmatizzato come inefficace quel modello che attribuisca al dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza il ruolo di membro dell'Organismo di vigilanza, deputato a vigilare efficacemente sull'adozione delle misure organizzative volte a prevenire infortuni sul lavoro: il fatto che il soggetto operi in settori oggetto dell'attività di controllo dell'O.d.V. esclude qualsiasi autonomia di quest'ultimo. Il soggetto sarebbe chiamato a essere "giudice di se stesso", per di più dotato di poteri disciplinari (cfr. Corte di Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013; conferma Cass., Sez. Un., 24.04.2014, n. 38343).

Pertanto, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

a) ricoprire incarichi di tipo operativo all'interno della Società o delle società da questa controllate o che la controllano;
b) essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle Società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento;
c) nell'esercizio delle loro funzioni trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Nel caso in cui si presenti anche una sola delle ipotesi sopra riportate, il soggetto interessato deve informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e deve inoltre astenersi dal partecipare alle relative delibere.

- **Professionalità**: Con l'intento di assicurare un regolare ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'O.d.V. garantisca un'adeguata professionalità[4], intesa come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, soprattutto in materia di reati contemplati nel Decreto 231, sia una adeguata competenza in materia economica, di analisi, di controllo, di gestione dei rischi aziendali, di sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc. allo scopo di:
  - incrementare le professionalità utili e necessarie a svolgere la propria attività;
  - garantire una maggior professionalità e autonomia dell'Organismo stesso.

  Inoltre, l'O.d.V. può fare ricorso a professionisti esterni, con lo scopo di dotarsi di risorse valide e competenti nelle materie non di diretta competenza dei suoi membri, utilizzando il budget di spesa di cui dispone.
- **Continuità d'azione:** l'O.d.V. deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti. La continuità di azione comporta che l'attività dell'O.d.V. sia organizzata attraverso una programmazione e pianificazione delle attività e dei controlli in base ad un piano di azione e alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

  È compito dell'O.d.V., in tal senso:
  - lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello stesso;

[4]La professionalità dei membri dell'Organismo di Vigilanza viene garantita a seguito di un'attenta analisi dei CV e delle competenze/conoscenze dei candidati.

- curare l'attuazione del Modello ed assicurare il suo costante aggiornamento.

In base al principio di continuità di azione qui espresso, l'attività dell'Organismo di Vigilanza non deve limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma deve invece essere organizzata basandosi su un piano di azione programmato e sulla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione della Società.

4.2) Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Applicando i requisiti sopra riportati alla realtà aziendale in questione e considerando la specificità dei compiti e delle funzioni che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, per svolgere tale incarico è stato nominato:

- Avv. Luca Franceschet.

Tale nomina, effettuata in data 21/02/2018 dal Consiglio di Amministrazione, ha determinato la scelta del suddetto ritenendolo adeguato a ricoprire il ruolo di O.d.V. La scelta è stata effettuata considerando il possesso dei requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza e professionalità propri di un O.d.V., nonché la possibilità di una continuità d'azione che si richiede per lo svolgimento di tale funzione.

A seguito dell'accettazione da parte del nominato, la decisione è stata comunicata a tutti i livelli aziendali, mediante e-mail e/o con le modalità ritenute opportune.

La durata in carica dell'Organo di Vigilanza è triennale e coincide con la durata del C.d.A. che lo ha nominato; il componente può essere rieletto.

4.3) Eleggibilità, compatibilità e decadenza.

Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria e riportato nei precedenti paragrafi, a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è richiesto il possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni a lui affidati.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è inoltre richiesto preventivamente di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- condanna, anche con sentenza non ancora definitiva, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- situazioni in cui possono essere compromessi i requisiti di autonomia ed indipendenza;
- esistenza di qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

Nel caso in cui anche solo una delle condizioni di ineleggibilità/incompatibilità sopra elencate dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato membro dell'O.d.V., lo stesso decadrà dalla carica ed il C.d.A. provvederà alla sua sostituzione.

Costituisce inoltre causa di decadenza dall'incarico, prima del termine stabilito come scadenza, la sopravvenuta incapacità o impossibilità dell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate.

4.4) Revoca, recesso, sostituzione

La revoca dall'incarico di membro dell'O.d.V. può avvenire mediante delibera del Consiglio di Amministrazione ed in presenza di giusta causa.

Si possono intendere quali presupposti che ammettono la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità (paragrafo 4.3);
- l'inadempimento agli obblighi concernenti i compiti e le funzioni affidate;
- la mancanza di buona fede e diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'O.d.V.;
- l'assenza ingiustificata a più adunanze dell'O.d.V..

Qualora si dovesse presentare uno dei presupposti di giusta causa sopra elencati, il C.d.A. può procedere con revoca della nomina a membro dell'O.d.V. nei confronti del soggetto che ritiene non più idoneo e, dopo idonea motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

La rinuncia da parte dei componenti dell'O.d.V. può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata; il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione del componente che rinuncia, dandone opportuna segnalazione al Presidente dell'O.d.V..

4.5) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. si riunisce in base a quanto stabilito nel proprio Regolamento ed ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta scritta al Presidente, e predispone una relazione informativa su base almeno annuale per il C.d.A. al fine di relazionare in merito alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse.

Sui compiti e sulle funzioni di competenza dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza, al fine di rilevare l'adeguatezza del suo operato.

In base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, sono in capo all'O.d.V. tutti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento del Modello.

Sono affidati all'O.d.V. i seguenti compiti:

- verificare l'efficienza del Modello adottato dalla Società e vigilare sulla sua concreta e corretta applicazione;
- valutare l'adeguatezza del Modello nel prevenire i reati previsti dal Decreto;
- formulare proposte al C.d.A. in merito ad eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello;
- segnalare le violazioni accertate delle prescrizioni contenute nel Modello che potrebbero comportare l'insorgere di responsabilità in capo a TP Reflex Group;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso gli organi sociali (C.d.A. e Collegio Sindacale), nonché con i responsabili delle funzioni;
- disciplinare il proprio funzionamento attraverso l'introduzione di un Regolamento delle proprie attività (così come specificato al paragrafo 4);
- se presente, predisporre ed aggiornare con continuità lo spazio nell'intranet della Società contenente le informazioni relative al D. Lgs. n. 231/2001 e al Modello;
- controllare le iniziative realizzate o da realizzarsi per garantire la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la necessaria documentazione interna necessaria al fine del corretto funzionamento del Modello (istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso);
- coordinarsi con le varie funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'applicazione del Modello;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'applicazione delle necessarie sanzioni previste dal Sistema Disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento delle sue funzioni ha libero accesso a tutti i documenti ed a tutte le informazioni detenute presso qualsiasi funzione della Società e per svolgere queste attività non necessita di alcun consenso preventivo.

4.6) Flussi informativi verso l'O.d.V.: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

L'O.d.V. deve sempre essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti ed eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di TP Reflex Group ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Tutte le segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, devono sempre essere presentate per iscritto.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte viene definito un apposito processo di segnalazione, il quale è portato a idonea conoscenza di tutti i dipendenti/collaboratori e partner della Società.

Valgono al riguardo le seguenti indicazioni di carattere generale:

- tutti i dipendenti e gli Organi Societari devono tempestivamente segnalare all'O.d.V. qualsiasi violazione del Modello in particolare relativamente a:
    - commissione, o pericolo di commissione, di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
    - comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello e di conseguenza una responsabilità di TP Reflex Group;
- tutti i consulenti e i partner sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative a violazioni del Modello nei limiti e con le modalità previste contrattualmente.

Tutte le segnalazioni inoltrate all'O.d.V. sono prese in considerazione, purché siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni all'O.d.V. devono essere effettuate in forma scritta ed inviate all'indirizzo di posta elettronica l.franceschet@outlook.it oppure in forma cartacea, presso lo studio legale dell'O.d.V. [sito in Varese, 21100, via Marcobi n. 8], attraverso una corrispondenza riservata indirizzata allo stesso Organismo.

Quest'ultimo è tenuto ad agire in modo da garantire che i segnalanti non subiscano alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indiretta, alla segnalazione.

L'O.d.V., quindi, dovrà garantire adeguata riservatezza ai soggetti che riferiscono informazioni o compiono segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. Ove la gestione della segnalazione comporti il coinvolgimento di funzioni aziendali o il supporto di soggetti esterni all'O.d.V., gli stessi doveri esistenti in capo all'O.d.V. volti ad assicurare la tutela della riservatezza del segnalante gravano sui soggetti coinvolti.

L'O.d.V. potrà adottare misure deterrenti contro informazioni difformi dal vero, nel caso in cui il soggetto che le ha inoltrate fosse consapevole di tale difformità rispetto alla realtà dei fatti.

I soggetti che, in buona fede, si trovano nella condizione di presentare all'O.d.V. eventuali segnalazioni, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante (cfr. PG. 7_231 segnalazione di illeciti e irregolarità – whistleblowing).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V. tutte le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, compresi gli organi preposti alla Sicurezza sul Lavoro o al rispetto dell'Ambiente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal Decreto, nel caso in cui tali indagini coinvolgano TP Reflex, i suoi dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
- qualsiasi tipo di documento dal quale potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni determinanti criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- eventuali appalti affidati a TP Reflex Group a seguito di gare a livello nazionale o europeo, ovvero a trattativa privata con un ente pubblico;
- eventuali transazioni avvenute con clienti/fornitori/partner appartenenti a paesi *black list*;
- particolari eccezioni/deroghe alle modalità standard e/o alle prassi locali sui pagamenti/incassi;
- contenziosi, anche stragiudiziali, relativi a tematiche inerenti il Decreto;
- report degli incidenti o gravi violazioni della *security* informatica che potrebbero interessare l'ambito del Decreto;
- report degli incidenti sul lavoro verificatisi in TP Reflex Group con indicazione della loro gravità;
- gravi non conformità rilevate negli *audit* in ambito Sicurezza (es. RSPP) e Ambiente;
- ogni altra segnalazione prevista dalle Procedure del presente Modello.

Devono inoltre essere comunicate all'O.d.V. le modifiche rilevanti dell'organizzazione aziendale quali:

a) notizie relative a cambiamenti societari, organizzativi, procedurali, etc;

b) aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
c) significative o atipiche operazioni o mutamenti relativi alle aree di rischio individuate nel Modello.

Nel caso in cui si renda necessaria l'applicazione di provvedimenti disciplinari, questi sono sempre applicati in conformità di quanto previsto nel successivo capitolo denominato "Il sistema disciplinare".

4.7) Flussi informativi verso il vertice aziendale.

L'O.d.V. ha l'obbligo di comunicare con il C.d.A. e con il Collegio Sindacale con riferimento alla corretta applicazione del Modello, ad eventuali criticità riscontrate, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni rilevate.

Per poter attuare questo flusso informativo sono previste due distinte linee di reporting:

- verso Presidente e Amministratore Delegato, su base continuativa, mediante la presentazione di report scritti e riguardanti particolari punti della propria attività ritenuti di particolare rilievo;
- verso il C.d.A. e il Collegio Sindacale, su base periodica (almeno annuale), mediante la presentazione di una relazione scritta che illustri tutte le attività e i controlli svolti.

In particolare, all'interno della relazione scritta da presentare al C.d.A. e al Collegio Sindacale si deve considerare:

- la presenza di eventuali scostamenti dalle procedure operative previste all'interno Modello;
- l'esistenza di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento, le quali comportino aggiunte/modifiche ai reati di cui al Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute relative a violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti tali segnalazioni;
- una valutazione generale sull'effettivo funzionamento del Modello proponendo eventuali integrazioni/modifiche dello stesso;
- un rendiconto delle spese sostenute.

L'O.d.V. potrà essere sempre convocato da:

- il Presidente dell'O.d.V. (e da uno dei membri, in caso di ingiustificato ritardo nelle convocazioni periodiche);
- il C.d.A.;

- il Collegio Sindacale.

A sua volta l'O.d.V. ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei sopracitati organi ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

4.8) Verifiche sull'adeguatezza del Modello.

Oltre all'attività di controllo sull'applicazione e sul rispetto effettivo del Modello, l'O.d.V. svolge verifiche periodiche sulla capacità reale del Modello di prevenire e monitorare i reati previsti dal D.Lgs. n. 231.

Tra le attività di verifica previste, rientrano:

- il controllo a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza relativi ai processi sensibili conclusi da TP Reflex Group;
- la revisione delle segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa, con verifiche a campione.

L'esito delle verifiche viene riportato dall'O.d.V. nei report destinati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale e viene garantita la collaborazione delle funzioni aziendali interessate dalle indagini.

5) Aggiornamento del Modello

Qualsiasi attività di aggiornamento e modifica del Modello, al fine di garantire sia l'idoneità sia l'adeguatezza del Modello per la continua prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera consiliare (essendo l'adozione e l'efficace attuazione del Modello precipua responsabilità dell'organo dirigente).

L'O.d.V. è invece tenuto alla verifica effettiva del Modello, al fine di valutare la possibilità di aggiornamento dello stesso diventando promotore di tale esigenza nei confronti del C.d.A.

6) Informazione e formazione

In conformità con il Decreto, TP Reflex Group definirà un piano di comunicazione e formazione per rendere efficace l'attuazione del Modello all'interno dell'azienda.

La formazione e la comunicazione sono finalizzate alla corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle relative regole comportamentali per tutto il personale interessato.

In particolare, la formazione diretta viene erogata al personale con un grado di approfondimento, sia nei contenuti sia nelle modalità, differente in funzione del livello di coinvolgimento e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, TP Reflex Group si impegna a pubblicare e divulgare il Modello e il Codice Etico sia attraverso il sistema informativo aziendale (i documenti sono caricati sul server al link \\server01.tradate.ad\Comune\23- DLG_N 231-2001), sia mediante l'invio tramite posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori.

Nei confronti di fornitori, *partners* commerciali e clienti, TP Reflex Group darà comunicazione scritta dell'adozione del Modello e del Codice etico, atteso anche che per fornitori e partners l'impegno al rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica saranno verificate dall'O.d.V..

7) Sistema disciplinare

7.1) Premessa

All'articolo 6, comma 2, lett. e) del Decreto è espressamente prevista, come componente essenziale del Modello di Organizzazione e Gestione, "*la presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure elencate nel Modello*".

Considerando che eventuali inosservanze alle disposizioni del presente Modello e del Codice Etico da parte del personale (i.e. organi sociali, dipendenti, consulenti) di TP Reflex Group sono idonee a far sorgere gravi responsabilità per la stessa, le predette violazioni sono assoggettate a sanzioni disciplinari specificamente individuate.

L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Nel caso in cui la condotta tenuta da uno dei destinatari integri una fattispecie di reato c.d. presupposto, le sanzioni disciplinari contenute nel presente Modello trovano sempre applicazione, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'Autorità Giudiziaria.

Le sanzioni disciplinari sono applicate ai dipendenti della Società nel rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste dagli articoli 2104, 2105, 2106, 2118, 2119 del Codice Civile, dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300) e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati (in particolare, attualmente CCNL dei lavoratori dell'industria Gomma/Plastica).

Il sistema disciplinare ha essenzialmente una funzione preventiva, pertanto è stata prevista una pluralità di sanzioni predeterminate e graduate in ragione della gravità delle violazioni e in rispetto del principio di proporzionalità.

Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 220/1995), l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- **proporzione**, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- **contraddittorio**, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Sebbene questi principi siano enunciati espressamente solo in relazione al lavoro subordinato (art. 2106 c.c.; art. 7 L. 300/1970, recante il c.d. Statuto dei Lavoratori), la giurisprudenza costituzionale ne ha sancito l'applicabilità nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale. È sufficiente, infatti, che si configuri in capo ad un soggetto il potere di incidere negativamente nella sfera giuridica di un altro soggetto responsabile di un comportamento negligente o colpevole[5].

Per la definizione delle sanzioni si dovrà tener conto della gravità della violazione commessa, della condotta complessiva tenuta dal soggetto, delle sue mansioni ed incarichi all'interno della Società e delle altre circostanze che di volta in volta saranno rilevanti.

Al principio di tipicità delle violazioni, ovvero di descrizione delle condotte vietate, si accompagnerà quello dell'adeguata pubblicità del suddetto sistema.

Il presente documento dovrà quindi essere portato a conoscenza degli organi sociali, di tutti i lavoratori e dei soggetti terzi, anche mediante affissione nelle sedi ed unità operative della Società.

7.2) I destinatari del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare dovrà trovare applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

[5]Così anche le Linee Guida di Confindustria, pag. 51.

- dipendenti della Società (si intendono tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica o dal livello);
- membri del Consiglio d'Amministrazione;
- componenti del Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza;
- soggetti terzi (ovvero coloro - consulenti, collaboratori, procuratori, etc. che sono, comunque, tenuti al rispetto del Modello e del Codice Etico).

Occorrerà quindi prevedere l'attribuzione del potere disciplinare alternativamente in capo al C.d.A., oppure al Collegio Sindacale, ovvero all' A.D., a seconda dello specifico soggetto destinatario, nonché autore della violazione, delle disposizioni previste dal presente Modello e/o dal Codice Etico.

7.3) Violazione del Modello: le condotte rilevanti

Ai fini del presente sistema disciplinare, si considerano violazione del Modello tutte le condotte, commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati c.d. presupposto.

La finalità del presente sistema disciplinare è quella di reprimere qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottati dalla Società.

In particolare sono sottoposte al sistema le seguenti violazioni:

- violazioni delle procedure previste nel Modello adottato da TP Reflex Group ovvero attuazione, nell'esecuzione di attività a rischio di reato, di comportamenti non conformi a quanto espressamente prescritto dal Modello (sia nel caso che espongano sia che non espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti);
- violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- ingiustificato impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli;
- assenza o non corretta vigilanza sulle condotte del personale che opera nel proprio ambito di responsabilità;

- omissione o violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale.

Con riferimento alle segnalazioni di illeciti, ex art. 6, comma 2 bis, del Decreto, è sanzionato chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

7.4) Principi generali di commisurazione delle sanzioni.

Le sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di una violazione del presente Modello e/o del Codice Etico dovranno essere proporzionate rispetto alla violazione commesse.

A tal fine, saranno valutati i seguenti elementi:

- gravità della violazione;
- tipologia di autore della violazione;
- gravità del pericolo e/o del danno cagionato alla Società;
- eventuale recidiva nella violazione.

7.5) Misure applicabili nei confronti dei dipendenti

Le violazioni, poste in essere dai dipendenti, delle regole comportamentali e delle procedure previste all'interno del Modello Organizzativo, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico, costituiscono illeciti sottoposti al sistema disciplinare e sanzionatorio. La tipologia di sanzioni irrogabile è conforme ai dettami del CCNL applicabile e le singole sanzioni saranno definite in coerenza con l'art. 7 Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).

In relazione alla gravità della violazione riscontrata le sanzioni che potrebbero essere comminate sono le seguenti:

a) conservative del rapporto di lavoro (cfr. art. 52 CCNL applicato):

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino all'importo di 3 ore di paga;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

b) risolutive del rapporto di lavoro (art. 54 CCNL applicato):

- licenziamento per mancanze.

Secondo quanto previsto dal CCNL, la Società non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà emanato entro 10 giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l'azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.

7.5.1) Richiami verbali, ammonizioni scritte, multe e sospensioni.

Incorre nei provvedimenti di multa e sospensione il lavoratore che commette:

- violazione, che configuri lieve irregolarità, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico;
- violazioni che determinino un danno patrimoniale non grave alla Società (compresa l'integrità dei beni aziendali);
- qualsiasi mancanza che arrechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene relativamente agli obblighi previsti nel Modello e nel Codice Etico.

Le condotte sopra riportate costituiscono un'elencazione esemplificativa, e non esaustiva, delle condotte rilevanti ai dichiarati fini.

La multa è comminata quando vengono riscontrate mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior gravità o recidiva.

7.5.2) Licenziamento per mancanze.

La sanzione del licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitta, con la perdita dell'indennità di preavviso, ogni qualvolta il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi alla Società grave nocumento morale o materiale che possa determinare la concreta applicazione a carico di TP Reflex Group della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, o qualora il lavoratore compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano reato.

A titolo di esempio la sanzione è applicabile nei seguenti casi:

- grave insubordinazione o mancata osservanza degli ordini dei superiori;
- dolosa violazione o elusione di procedure con rilevanza esterna, (a titolo esemplificativo tale condotta può essere realizzata attraverso un comportamento diretto a realizzare inequivocabilmente uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001);
- dolosa violazione o elusione del sistema di controllo, (a titolo esemplificativo tale condotta può essere realizzata mediante la distruzione od alterazione della documentazione relativa alla procedura, oppure impedendo l'accesso a documenti ed informazioni da parte degli organi preposti, compreso l'Organismo di Vigilanza).

Le condotte sopra riportate costituiscono un'elencazione esemplificativa, e non esaustiva, delle condotte rilevanti al dichiarato fine.

7.6) Misure applicabili nei confronti dei Dirigenti

La condotta dei Dirigenti, che violi i contenuti del presente Modello e del Codice Etico, sarà sanzionata dal C.d.A. con le decisioni più idonee a seconda del caso.

In ogni caso si considerano, la gravità oggettiva della condotta illecita, il grado di colpa o dolo, la reiterazione o meno del medesimo comportamento, l'intenzionalità dello stesso e le altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Gli episodi di condotta illecita, qualora venga mantenuto il rapporto, devono comunque essere riportati nelle rispettive schede valutative.

L'annotazione nella scheda valutativa ha una duplice funzione: da un lato è utile per la memorizzazione di eventuali recidive, dall'altro comporta una considerazione negativa ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché in sede di elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumento dei compensi.

7.7) Misure applicabili nei confronti del Collegio Sindacale e del C.d.A.

In caso di violazione di una o più prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente darne notizia agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nonché all'Assemblea dei Soci.

È in capo all'organo sociale del quale fa parte il responsabile della violazione il compito di stabilire le iniziative più appropriate ed idonee, coerentemente con la gravità della violazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo Statuto.

Nei casi più gravi, è inoltre prevista la possibilità di procedere alla revoca della carica e/o dell'incarico affidato al soggetto.

Nel caso in cui la violazione sia commessa da un membro del C.d.A., competente ad assumere le decisioni sarà l'Assemblea dei Soci.

Configura comportamento sanzionabile anche il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione verso l'O.d.V. delle violazioni, anche presunte, del Modello e/o del Codice Etico.

7.8) Misure applicabili nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Qualora la violazione riscontrata sia imputabile ad un membro dell'Organismo di Vigilanza, il C.d.A. provvede nelle modalità che ritiene più idonee, fino all'immediata revoca dell'incarico.

Sono considerate infrazioni sanzionabili, ai sensi del presente sistema disciplinare, le ipotesi di grave negligenza o di imperizia da parte dei membri dell'O.d.V. che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello.

7.9) Misure applicabili nei confronti di collaboratori esterni, agenti, consulenti

Qualsiasi comportamento posto in essere da soggetti terzi che intrattengono rapporti in nome e/o per conto o sotto il controllo di TP Reflex Group, in contrasto con le regole che compongono il presente Modello è sanzionato secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

In particolare, i contratti devono prevedere l'applicazione di una penale o, nei casi più gravi, l'immediata risoluzione del rapporto.

A tal fine, TP Reflex Group si impegna ad inserire specifiche e dettagliate clausole nei contratti e nelle lettere di incarico, che prevedano le sanzioni irrogabili.

Le infrazioni, se pure lievi, sono comunque valutate negativamente ai fini del rinnovo del contratto o dell'incarico.

Qualora, da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, la stessa si riserva il diritto di promuovere le più opportune iniziative giudiziarie dinanzi alle competenti sedi per la migliore tutela dei propri interessi.

7.10) Misure applicabili in caso di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive della tutela del segnalante o in caso di segnalazioni non veritiere sorrette da dolo o colpa grave

La Società non consente né tollera alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- licenziamento
- demansionamento
- trasferimento ingiustificato
- molestie sul luogo di lavoro

o qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro gravose o intollerabili.

I provvedimenti presi o i comportamenti messi in atto con lo scopo ritorsivo o discriminatorio nei confronti del dipendente che ha effettuato una segnalazione, la sanzione disciplinare può variare dall'ammonizione scritta fino al licenziamento, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, della reiterazione, dell'intensità, in ossequio ai principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Parimenti, TP Reflex Group sanziona l'utilizzo della procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità per l'inoltro di segnalazioni infondate, se effettuate con dolo o colpa grave. la sanzione disciplinare può variare dall'ammonizione scritta fino al licenziamento, a seconda delle caratteristiche dell'infondatezza. In caso di colpa grave non può applicarsi la sanzione del licenziamento.

7.11) Procedura per l'accertamento della violazione, contestazione disciplinare e irrogazione delle sanzioni

Il procedimento di accertamento delle violazioni, di contestazione disciplinare e di irrogazione delle sanzioni è strutturato secondo le seguenti fasi:

- rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello e/o delle regole o dei principi del Codice Etico;
- fase pre-istruttoria, diretta a verificare la sussistenza della violazione;
- fase istruttoria, diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività d'istruzione;
- fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione**.**

Ogni violazione del Modello e/o del Codice Etico, da chiunque commessa, dovrà essere immediatamente segnalata per iscritto all'O.d.V..

L'O.d.V., dopo aver ricevuto la segnalazione, dovrà porre in essere gli accertamenti che riterrà più appropriati e, svolte le opportune analisi e valutazioni, dovrà informare l'Organo titolare del potere disciplinare, affinché si proceda, alternativamente, all'archiviazione della segnalazione, ovvero alla contestazione della stessa e alla eventuale applicazione della relativa prescritta sanzione.

7.11) Comunicazione e diffusione.

Il presente sistema disciplinare, conformemente all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, è portato a conoscenza di tutti i lavoratori, sia mediante affissione in bacheca posta in luogo accessibile a tutto il personale, sia mediante altri specifici strumenti di comunicazione (posta elettronica, intranet aziendale, comunicazioni di servizio, ecc).

8) Le singole fattispecie di reato

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società (c.d. reati presupposto) sono solo quelle tassativamente previste dal legislatore nel Decreto, e riportate in questo paragrafo.

8.1) Reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25[6])

Al fine di comprendere i reati richiamati dagli art. 24 e 25 del Decreto, meglio descritti nel prosieguo, è opportuno specificare alcuni concetti.

La **Pubblica Amministrazione** (in breve, anche "P.A.") può essere definita come l'insieme di tutti i soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, enti nazionali e non, ecc.) e in alcuni casi privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) e di altre figure, che svolgono una funzione pubblica nell'interesse pubblico della collettività.

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come *"ente della Pubblica Amministrazione*" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

La definizione di **pubblico ufficiale** è contenuta nell'art. 357 del codice penale: assume tale qualifica "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

La norma in commento precisa che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*". I "pubblici poteri" richiamati dall'articolo in questione sono il potere legislativo, il potere giudiziario e, più in generale, tutti quei poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa".

A fini meramente esemplificativi, possono assumere la qualifica di pubblico ufficiale:

a) soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
   - parlamentari e membri del Governo;

[6]Articolo modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e dall' dall'articolo 1, comma 9, lettera b) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);

b) soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:

- magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);

c) soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati dotati di poteri autoritativi operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque

regolata da norme di diritto pubblico, dipendenti di Trenitalia, nell'esercizio di attività quali il controllo del titolo di viaggio).

*

La definizione di **incaricato di pubblico servizio** è collocata nell'articolo 358 del codice penale, dove viene specificato che si deve intendere colui che, a qualunque titolo, svolge "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).

*

Inoltre, l'art. 322 *bis* c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali;
- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

*

In conclusione, deve essere ribadito che, ai fini dell'assoggettabilità allo statuto penale della pubblica amministrazione, ciò che rileva è il concreto esercizio di una pubblica funzione o l'effettivo espletamento del pubblico servizio, senza che assuma rilievo la sussistenza o meno di un rapporto di dipendenza tra il soggetto e l'ente.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

Da tale principio derivano due conseguenze: da un lato, non può in alcun modo escludersi la possibilità che un'attività qualificabile come pubblica sia espletata da un soggetto formalmente privato; dall'altro, le connotazioni pubblicistiche dell'ente possono assumere importanza solo se e nella misura in cui si traducono in intrinseche e oggettive caratteristiche dell'attività dell'ente destinata ad assumere carattere pubblicistico.

*

8.1.1) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis *c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui finanziamenti e contributi ottenuti dallo Stato italiano o da un altro ente pubblico o dalle Comunità Europee sono utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'elemento oggettivo consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro; l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi o altro per un fine diverso da quello per cui sono stati ricevuti.

8.1.2) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316* ter *c.p.)

Questo delitto si realizza nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ecc. concessi o erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.

In questo caso il reato si consuma al momento dell'ottenimento del finanziamento.

Trattasi di una fattispecie sussidiaria, poiché si configura solo nei casi in cui la condotta non integri il più grave reato di truffa in danno allo Stato o altro ente pubblico.

8.1.3) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante artifici o raggiri, induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto, in danno dello Stato o altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

La truffa può essere commessa anche in forma omissiva, ovvero qualora si omettano informazioni che si è obbligati a fornire e che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Trattasi di delitto a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i c.d. artifizi o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifizi o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione

patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

8.1.4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la condotta di truffa (già descritta al precedente punto 8.1.3) abbia ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Questa fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero o di predisposizione di documentazione falsa, con l'obiettivo di ottenere i predetti contributi.

Il delitto in esame non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede *"un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti"* (cfr. Cass. Pen., n. 26351/2002).

8.1.5) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter *c.p.)*

Questo delitto punisce chi, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, si procuri un ingiusto profitto con danno allo Stato o altro ente pubblico.

L'elemento oggettivo consiste nella modificazione della consistenza materiale o nella modificazione di dati o programmi di un sistema informatico/telematico.

Detta fattispecie potrebbe concretizzarsi, ad es., ponendo in essere una frode informatica per corrispondere imposte e contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta.

La frode informatica si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" di cui all'art. 615 *ter* c.p..

8.1.6) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abusi della sua qualità o dei suoi poteri per costringere o indurre taluno a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

Il reato si consuma con la dazione o la promessa.

La concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno ingiusto, che determina la soggezione psicologica del destinatario (senza però annullarne la sua libertà di autodeterminazione), il quale, senza ricavarne alcun vantaggio, è posto davanti all'alternativa di subire il male prospettato o promettere/corrispondere l'utilità richiesta (cfr. Cass. Pen., S.U., n. 12228/2014).

8.1.7) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.

L'espressione "*esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*", novellata con la riforma del 2012, rinvia a qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio.

Non è più necessario che venga dimostrata, come richiesto nel vigore della precedente formulazione della norma, la sussistenza di un nesso causale tra la prestazione o l'utilità erogata e uno specifico provvedimento della P.A.

Il reato si configura, ad esempio, quando il pubblico ufficiale riceve denaro o altri vantaggi per compiere/omettere/ritardare/rilasciare atti.

La condotta potrà concretizzarsi, in via esemplificativa:

1) favorendo l'aggiudicazione di un contratto;

2) influendo, in fase di esecuzione di un contratto, sull'esito dello stesso;

3) favorendo l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;

4) influendo sul rilascio di autorizzazioni, certificazioni, ecc.;

5) facilitando l'assegnazione di un finanziamento.

La condotta dell'offerente, inteso come colui che corrompe il pubblico ufficiale, potrebbe esplicarsi:

1) assumendo persone gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e dai quali si intende ottenere favori;

2) offrendo omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;

3) sponsorizzando in modo anomalo dipendenti della Pubblica Amministrazione;

4) assegnando incarichi di consulenza in modo non trasparente, ecc.;

5) sostenendo spese di rappresentanza a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione, ecc.

8.1.8) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale che riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio anche se apparentemente regolare.

8.1.9) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

Se la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ha ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o stipulazione di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale l'ufficiale appartiene, la pena è aumentata.

8.1.10) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se le condotte di cui agli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) sono tenute per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, viene realizzata la particolare fattispecie autonoma di corruzione in atti giudiziari.

Ipotesi configurabile, ad es., nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio, corrompa un pubblico ufficiale (ovviamente attraverso l'operato di un soggetto ad essa riconducibile).

8.1.11) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusa della sua qualità o dei suoi poteri con lo scopo di indurre un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

A differenza che nella concussione (art. 317 c.p.), qui l'induzione indebita si realizza poiché il soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario. Quest'ultimo, pur disponendo di un margine di autodeterminazione più ampio che in caso di concussione, cede alla richiesta di prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un vantaggio personale (cfr. . Cass. Pen., S.U., n. 12228/2014).

8.1.12) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

8.1.13) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'articolo 321 c.p. prevede l'applicazione delle pene anche per coloro che danno o promettono denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio (corruttore).

È punito anche il soggetto che, per effetto dell'abuso di potere del funzionario pubblico, versa o promette il denaro o altra utilità.

Nelle fattispecie corruttive c'è un accordo tra corrotto e corruttore, finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione e nella induzione indebita a dare o promettere utilità il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

8.1.14) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si realizza quando taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere, omettere di compiere o ritardare un atto del suo ufficio. L'offerta illecitamente avanzata al pubblico ufficiale deve essere da costui rifiutata.

È punito anche il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro/altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

8.1.15) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

In forza della predetta norma, i reati elencati si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale

internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni su induzione indebita, pene per il corruttore e istigazione alla corruzione si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nell'elenco di cui al paragrafo che precede; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo paragrafo sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

8.1.16) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)

La fattispecie in esame punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

8.1.17) ***Causa di non punibilità con riferimento ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, pene per il corruttore, corruzione e concussione indebita di cui all'art. 322 bis (art. 323 ter c.p.)***

La norma dispone che non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti indicati in rubrica se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non opera quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato.

8.1.18) Sanzioni applicabili

REATO	**SANZIONE PECUNIARIA**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.); - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.316 *ter* c.p.); - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).	Fino a 500 quote. Da 200 a 600 quote se il profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, comma 1 e 3, c.p.); - Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.). - traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Fino a 200 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*, comma 1, c.p.); - Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, comma 2 e 4, c.p.).	Da 200 a 600 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni interdittive: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Concussione (art. 317 c.p.); - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato *ex* art. 319 *bis* c.p.); - Corruzione in atti giudiziari, se taluno è condannato ingiustamente alla detenzione (art. 319 ter, comma 2, c.p.); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*); - Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.).	Da 300 a 800 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2°comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

		- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati all'art. 25, commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

*

8.2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*[7])

8.2.1) Documenti informatici (art. 491 bis *c.p.)*

Se alcuna delle falsità previste dal Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), Capo III (falsità in atti) del codice penale riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni o programmi destinati ad elaborare tali dati.

8.2.2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter *c.p.)*

Il reato si configura con l'intrusione abusiva in un sistema informatico protetto da specifiche misure di sicurezza o quando si permane al suo interno contro la volontà -espressa o tacita - di chi ha il diritto di escluderlo.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto.

8.2.3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater *c.p.)*

La fattispecie si realizza nel momento in cui, per procurarsi un profitto o arrecare altrui danno, sono detenute o diffuse abusivamente parole chiave, codici, o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico/telematico protetto da misure di sicurezza ovvero sono fornite indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

8.2.4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies *c.p.)*

Il reato si configura nel momento in cui qualcuno, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o i dati o i programmi in esso contenuti, o con lo scopo di causare l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, importa o diffonde apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ad es. virus) idonei a tale scopo.

---

[7]Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48, per la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".*

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

8.2.5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617* quater *c.p.)

Il delitto in esame punisce il soggetto che fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o intercorrenti tra più sistemi.

È punita anche la rivelazione al pubblico, mediante qualsiasi mezzo, delle comunicazioni di cui al primo periodo.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

8.2.6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617* quinquies *c.p.)

La fattispecie si configura nel momento in cui sono illecitamente installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

8.2.7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635* bis *c.p.)

Il reato si realizza nel momento in cui taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

L'elemento soggettivo è il dolo generico.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

8.2.8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635* ter *c.p.)

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 *bis* c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

8.2.9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 **quater** *c.p.)*

Il reato si configura quando un soggetto, attraverso le condotte già elencate per il reato previsto dall'art. 635 *bis* c.p., oppure attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende -in tutto o in parte- inutilizzabili sistemi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena prevista è aumentata.

8.2.10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 **quinquies** *c.p.)*

Se il fatto di cui al precedente punto 3.9) riguarda sistemi informatici di pubblica utilità.

8.2.11) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 **quinquies** *c.p.)*

Il reato si configura nel momento in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, per procurarsi ingiusto profitto o arrecare altrui danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

8.2.12) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE

-Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.); - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.); - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615 *quinquies* c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.).	Da 100 a 500 quote.	- L'interdizione dall'esercizio dell'attività. - La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. - Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
-Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.); -Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.).	Fino a 300 quote.	-La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. - Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.); - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).	Fino a 400 quote.	Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*

8.3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*[8])

8.3.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)

Quando tre o più soggetti si associano tra loro con lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti.

Per incorrere nel reato non è necessario commettere materialmente uno dei c.d. delitti fine, la sola adesione all'associazione configura il reato.

La condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra tre o più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti e, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare altri delitti.

8.3.2) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)

Punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di specifici reati: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 603 c.p.), violazione delle disposizioni sull'immigrazione clandestina.

8.3.3) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione dei c.d. delitti fine anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino

---

[8]Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*".

in una condizione di "assoggettamento e omertà" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.

L'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma.

L'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

8.3.4) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La condotta punita è la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

8.3.5) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La fattispecie punisce il sequestro di persona con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

La condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

8.3.6) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

8.3.7) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del T.U. 309/1990., inerenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

8.3.8) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo9 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Quando un soggetto fabbrica, introduce all'interno del territorio dello Stato, vende cede o detiene, in luogo pubblico o aperto al pubblico, armi o esplosivi.

8.3.9) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Associazione a delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.); - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso; - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).	Da 400 a 1000 quote.	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[9] *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).	Da 300 a 800 quote.	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra elencati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

8.4) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*[10])

8.4.1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il reato punisce la contraffazione di monete nazionali o straniere; l'alterazione di monete attuata allo scopo di dare ad esse un valore superiore; la consapevole introduzione nello Stato o detenzione o spendita o altrimenti messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; l'acquisto o recezione di monete contraffatte o alterate allo scopo di metterle in circolazione.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

---

[10]Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*"; modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), nn. 1 -2 – 3 - 4, della L. 23 luglio 2009, n. 99, "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché' in materia di energia*".

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

8.4.2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La fattispecie si configura ogniqualvolta un soggetto altera monete nazionali o straniere ovvero consapevolmente le introduce nel territorio dello Stato o le detiene, spende o mette in circolazione, nonché le acquista o riceve al fine di metterle in circolazione.

8.4.3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Il reato si realizza quando, senza concerto con l'autore del reato, taluno introduce nello Stato, acquista o detiene monete contraffate o alterate, al fine di metterle in circolazione.

8.4.4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La fattispecie si verifica nel momento in cui un soggetto spende o mette in circolazione monete falsificate o alterate ricevute in buona fede. Il soggetto si è reso conto della falsità delle stesse.

8.4.5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Il reato di falsificazione o alterazione può avere ad oggetto, oltre che le monete, i valori di bollo. Ciò vale anche per le ipotesi delittuose di introduzione nello Stato, di acquisto o detenzione o di messa in circolazione dei predetti valori di bolli.

8.4.6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Il delitto si configura nel caso in cui un soggetto contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione delle carte di credito o dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

8.4.7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Il reato punisce la condotta del soggetto che fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata,se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie si configura anche nel caso in cui ad essere fabbricati, acquistati, detenuti o alienati siano ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione e l'alterazione.

8.4.8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Per configurare l'ipotesi di reato non è necessario partecipare o concorrere alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, ma è sufficiente il mero utilizzo degli stessi, anche in buona fede.

8.4.9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie punisce l'alterazione, la contraffazione o anche solamente l'utilizzo marchi, segni distintivi- nazionali od esteri- di prodotti industriali, brevetti, disegni, modelli industriali- nazionali od esteri- contraffatti o alterati.

8.4.10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato è integrato quando un soggetto introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, prodotti industriali riportanti marchi o segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, chi detiene per la vendita o pone in vendita o mette in circolazione, per trarne profitto, tali prodotti.

8.4.11) Sanzioni applicabili

<table>
<tr><th>REATO</th><th>SANZIONE PECUNIARIA</th><th>SANZIONI INTERDITTIVE</th></tr>
<tr><td>- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</td><td>Da 300 a 800 quote.</td><td rowspan="6">Per un periodo non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</td></tr>
<tr><td>- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).</td><td>Fino a 500 quote.</td></tr>
<tr><td>- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</td><td>Si applicano le sanzioni stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454 ridotte da un terzo alla metà.</td></tr>
<tr><td>- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</td><td>Fino a 200 quote.</td></tr>
<tr><td>- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</td><td>Si applicano le sanzioni stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464 ridotte di un terzo.</td></tr>
<tr><td>- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, primo comma, c.p.)</td><td>Fino a 300 quote.</td></tr>
</table>

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).	Fino a 500 quote.	

*

8.5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1[11])

8.5.1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il delitto in esame è un reato di pericolo nonché una figura residuale rispetto agli altri delitti, stante la clausola di sussidiarietà inserita. È punibile solo su querela della persona offesa.

La condotta consiste: nell'adoperare violenza sulle cose ovvero nell'utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d'uso ovvero nell'adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti ossia artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno, per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l'agente deve agire al fine di causare l'impedimento o il turbamento.

8.5.2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

La condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività. Il soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o produttiva.

Tali atti devono essere compiuti usando violenza sulle cose o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto.

8.5.3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie si realizza quando un soggetto arreca danno all'industria nazionale mediante la vendita di prodotti industriali con marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico.

---

[11]Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, lettera b), della L. 23 luglio 2009, n. 99, "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché' in materia di energia*".

8.5.4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato è configurabile quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale o spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente un bene mobile per un altro, oppure un bene mobile che differisce rispetto a quello concordato per origine, provenienza, qualità o quantità.

L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa.

8.5.5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi pone in vendita o in commercio beni alimentari non genuini spacciandoli, con l'inganno, per tali.

Per sostanze alimentari si intendono tutti quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico.

8.5.5) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato è integrato quando un soggetto vende o commercializza opere dell'ingegno ovvero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi- nazionali o esteri- atti ad indurre in inganno l'acquirente in merito all'origine, provenienza o qualità, dell'opera o del prodotto.

8.5.6) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La fattispecie si configura quando un soggetto, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando tale titolo.

È punito anche colui che introduce nel territorio dello Stato, pone in vendita o mette in circolazione suddetti beni.

8.5.7) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Il reato è integrato in caso di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La norma punisce anche chi introduce nel territorio dello Stato o detiene con lo scopo di commercializzare prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

8.5.8) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Fino a 500 quote.	NO
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).	Fino a 800 quote.	-L'interdizione dall'esercizio dell'attività. - La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. - Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. - L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. - Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*

8.6) Reati societari (art. 25 ter[12])

8.6.1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fattispecie di reato realizzabile nel caso in cui nei bilanci, nelle relazioni sociali o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori, consapevolmente riportano fatti materiali non rispondenti al vero od omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La responsabilità si configura anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La condotta deve essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto.

8.6.2) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Quando le condotte descritte al precedente paragrafo sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardano società non soggette a fallimento.

8.6.3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato si configura quando le condotte di cui sopra riguardano società emittenti strumenti finanziari quotati o loro controllanti.

8.6.4) Falso in prospetto.

L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, L. n. 262/2005. Le condotte sono ora sanzionate, con alcune differenze, dall'art. 173 bis T.U.F. Pur dovendosi ritenere che i nuovi delitti si pongano, rispetto ai precedenti reati, in rapporto di continuità normativa, ciò non consente di

---

[12]Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*; modificato dagli artt. 31 e 39, comma 5 della L. 28 dicembre 2005, n. 262, "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*"; dall'art. 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"; dall'art. 12, comma 1, lettera a – b- c – d – e, della L. 27 maggio 2015, n. 69, "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*"; dall'art. 6 del D.Lgs. del 15 marzo 2017, n. 38, "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*".

concludere che questi, comunque diversi, reati continuino a rientrare nel novero di quelli che fondano la responsabilità dell'ente (così, Delsignore, in Enti e responsabilità da reato, Cadoppi – Garutti – Veneziani).

Tale interpretazione è accolta anche nelle Linee Guida di Confindustria.

8.6.5) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. n. 39/2010, fattispecie ora prevista dall'art. 27 del medesimo decreto. Con la sentenza n. 34476/2011, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermano l'inapplicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 alla fattispecie di falsità nelle relazioni delle società di revisione attualmente prevista dall'art. 27 D. Lgs. n. 39/2010 (sostitutivo degli artt. 2624 c.c. E 174 bis T.u.f.).

8.6.6) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

8.6.7) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci oppure li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Sono punibili a titolo di concorso i soci che hanno svolto attività di istigazione o determinazione nei confronti degli amministratori.

8.6.8) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato è integrato dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

8.6.9) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi previsti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali proprie o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

8.6.10) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

8.6.11) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico D. Lgs. 24/02/1998, n. 58, e s.m.), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza (ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, della Legge 12/08/1982, n. 576 o del Decreto Legislativo 21/04/1993, n. 124), non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

8.6.12) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La fattispecie è integrata dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale o sottoscrizione reciproca di azioni o quote o sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La norma è finalizzata a punire le valutazioni irragionevoli.

8.6.13) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

8.6.14) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si realizza quando, mediante atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

8.6.15) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura quando si diffondono notizie false o si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si può anche riferire alle azioni della Società stessa.

8.6.16) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Il delitto in esame punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori, di società sottoposte per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenute ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, che, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima ovvero omettono le comunicazioni dovute.

8.6.17) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse proprie dei soggetti di cui sopra, così ampliandosi la platea dei soggetti attivi (comma 1).

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (comma 2).

Infine, è punito con le medesime pene chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (comma 3).

Rispetto alla fattispecie previgente, è stato eliminato il riferimento alla causazione di un "*nocumento alla società*", mentre non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto (che

diventa oggetto del dolo specifico: la condotta dell'agente deve avere come fine il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi di ufficio o fedeltà).

Le condotte di offerta e sollecitazione devono essere "accolte" (diversamente ricorre l'ipotesi di "*Istigazione alla corruzione tra privati*"): si deve cioè giungere alla stipula dell'accordo corruttivo, quanto meno nella forma della promessa/accettazione della medesima.

La legge n. 190/2012 ha esteso agli enti il delitto di corruzione tra privati nei soli *"casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c."*. Pertanto, reato presupposto è esclusivamente la c.d. corruzione attiva tra privati e non anche la c.d. corruzione passiva. I potenziali soggetti attivi del fatto-reato sono solo gli appartenenti alle società che corrompono e non anche quelle che vengono corrotte.

8.6.18) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il D.lgs. n.38/2017 ha modificato la fattispecie della corruzione tra privati e inserito il nuovo reato di istigazione; al contempo, tale nuova fattispecie è stata annoverata tra i c.d. reati presupposto.

Il reato punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alloro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

8.6.19) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote.	NO
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)	Da 100 a 200 quote.	NO
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600 quote.	NO
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote.	NO
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote.	NO

-Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote.	NO
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote.	NO
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote.	NO
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	Da 400 a 1000 quote.	NO
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote.	NO
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 300 a 660 quote.	NO
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote.	NO
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1000 quote.	NO
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	Da 400 a 800 quote.	NO
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)	Da 400 a 600 quote.	la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
-Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	Da 200 a 400 quote.	la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

In relazione ai predetti reati, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

*

8.7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*[13])

8.7.1) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto promuove, costituisce, organizza, partecipa o finanzia associazioni che hanno come scopo il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, anche nel caso in cui gli atti di violenza siano rivolti verso uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

[13] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*".

8.7.2) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Il delitto è integrato nell'ipotesi in cui un soggetto dia rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che fanno parte di associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico.

8.7.3) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

La fattispecie si verifica quando un soggetto arruola una o più persone con lo scopo di compiere atti di violenza o sabotare servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche rivolte contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

8.7.4) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinques c.p.)

Il delitto è perpetrato quando un soggetto addestra o fornisce istruzioni sulla preparazione o uso di materiali esplosivi, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

8.7.5) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate aventi finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto ovvero a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da Convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

8.7.6) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

8.7.7) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Il delitto si realizza quando un soggetto, per finalità di terrorismo, compie un atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o micidiali.

8.7.8) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Il delitto è commesso quando un soggetto, per finalità terroristiche o di eversione all'ordine democratico, sequestra una persona.

8.7.9) Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

La fattispecie punisce la condotta del soggetto che istiga un altro a commettere uno dei delitti non colposi previsti dal Codice Penale contro la personalità dello Stato per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Se l'istigazione non è accolta, o se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, il reato è comunque configurabile.

8.7.10) Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.)

Il delitto è integrato nell'ipotesi in cui più soggetti si accordano al fine di commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato di cui all'art. 302 c.p.

8.7.11) Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

La fattispecie si realizza quando per commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato sopra indicati, si forma una banda armata.

8.7.12) Reati di terrorismo o di eversione previsti dalle leggi speciali

Trattasi delle fattispecie criminose presenti nella legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo.

8.7.13) Reati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999 per la repressione dei finanziamenti al terrorismo

L'articolo 2 della Convenzione riguarda punisce chi, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- un atto che costituisce reato di terrorismo ai sensi di e come definito in uno dei Trattati elencati nell'Allegato;
- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per

sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Viene inoltre specificato che commette detto reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di tali reati;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere tali reati;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

8.7.14) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	- Per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni --> da 200 a 700 quote; - Per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo --> da 400 a 1000 quote.	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)		
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)		
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.)		
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)		
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)		
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)		
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)		
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)		
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.)		
- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)		
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo		
- Reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999		

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

8.8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.*1[14])

8.8.1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione o lesione degli organi genitali femminili.

8.8.2) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	Da 300 a 700 quote.	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

[14]Articolo inserito dall'art. 3 della L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*".

8.9) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*[15])

8.9.1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato è configurabile quando un soggetto esercita su un'altra persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà oppure la riduce o mantiene in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (cfr. Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928).

Requisito per lo stato di soggezione è la violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittarsi di una situazione di inferiorità fisica o psichica o, di una situazione di necessità, o mediante la promessa o l'offerta di somme di denaro o di altri vantaggi a colui che esercita autorità sulla persona.

L'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù.

La pena è aumentata se la condotta è commessa in danno di minore degli anni diciotto o diretta allo sfruttamento della prostituzione o diretta a sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

8.9.2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Il reato sanziona chi induce alla prostituzione una persona minore di età o ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

La condotta si sostanzia nel: (i) *indurre alla prostituzione un minore*: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro; (ii) *favorire la prostituzione*: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende agevole l'esercizio della prostituzione; (iii) *sfruttare la prostituzione*: lo sfruttamento consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone parte dei guadagni.

---

[15]Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, "*Misure contro la tratta di persone*"; modificato dall'art. 10 della L. 6 febbraio 2006, n. 38, "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*" e dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*"; modificato dall'art. 6 L. n. 199 del 26 ottobre 2016, recante "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*".

L'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

È punito anche il soggetto che compie atti sessuali con un minore di età, in cambio di denaro o altra utilità economica.

8.9.3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Il reato punisce le seguenti condotte: (i) *utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico:* utilizzare significa approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone guadagni; è considerato materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici ecc.; (ii) *indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche; (iii) distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale:* distribuire significa mettere una cosa a disposizione della collettività, perché ne possa usufruire; divulgare significa rendere noto a tutti un fatto che dovrebbe rimanere segreto; diffondere significa far circolare il materiale pornografico; pubblicizzare significa promuovere la conoscenza di determinati prodotti attraverso una campagna di pubblicità che ne manifesta qualità; (iv) *distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori:* il mezzo telematico è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet); adescare è l'attività svolta da chi si prostituisce o dal protettore finalizzata ad attrarre al clientela; (v) *offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori*: cedere implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona.

L'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;

8.9.4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Quando un soggetto, fuori dei casi di cui sopra, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

8.9.5) Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

Il reato si realizza quando le condotte di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* c.p. riguardano materiale pornografico virtuale realizzato con immagini di minori degli anni diciotto.

8.9.6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

La fattispecie si configura quando un soggetto organizza o pubblicizza viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

8.9.7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce il soggetto che pone in essere tratta di persona che si trova in condizioni di schiavitù o servitù oppure la induce, mediante inganno o violenza, minaccia, abuso di autorità o di situazione di inferiorità fisica o psichica o di situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

La pena è aumentata nel caso di coinvolgimento di minore di anni diciotto o di atti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

8.9.8) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato è integrato quando un soggetto, al di fuori dei casi della tratta di persone, acquista, aliena o cede una persona che si trova in condizioni di schiavitù. La pena è aumentata quando la persona offesa è minore degli anni diciotto; i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione; i fatti sono diretti al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

8.9.19) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)[16]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali

[16] Reato inserito dall'art. 6 L. n. 199 del 26 ottobre 2016, entrata in vigore il 4 Novembre 2016.

più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

8.9.10) Adescamento di minorenne (art. 609 undecies c.p.)

Il delitto punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater.1*, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater,* 609 *quinquies* e 609 *octies,* adesca un minore di anni sedici. Il reato è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

8.9.11) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)	Da 400 a 1000 quote.	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione ell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che

- Prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.); - Pornografia minorile - reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	Da 300 a 800 quote.	per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, secondo comma, c.p.); - Pornografia minorile – offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p.); - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater). - adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)	Da 200 a 700 quote.	NO

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

8.10) Abusi di mercato (art. 25 *sexies*[17])

8.10.1) Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. n. 58/1998, art. 184 TUF)

Il reato si configura quando un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo ovvero dell'esercizio della sua attività o professione o funzione, le utilizza per:

- acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari;
- comunicarle ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio del proprio lavoro;

[17]Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*".

- raccomandare o indurre altri, sulla base delle stesse, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari.

Per "informazione privilegiata" si intende una informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante in modo diretto o indiretto uno o più emittenti e/o uno o più strumenti finanziari, informazione che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (cfr. art. 181 TUF)[18].

Soggetto attivo del reato sono i c.d. *insider* primari (i.e. quelli indicati nella norma); i c.d. *insider* secondari (coloro che acquisiscono la notizia *price sensitive* al di fuori di una posizione specificamente ricoperta) sono soggetti a sanzione amministrativa (cfr. art. 187 *bis*, comma 4, TUF). Tuttavia, è opportuno ricordare che gli *insider* secondari potrebbero essere soggetti alla sanzione penale qualora siano concorrenti nel reato in esame.

8.10.2) Manipolazione del mercato (D. Lgs. n. 58/1998, art. 185 TUF)

La norma incriminatrice punisce il soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si precisa che per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare.

Alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute.

Affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

La fattispecie in commento si differenzia dall'aggiotaggio, essendo circoscritta agli illeciti commessi in relazione a strumenti finanziari quotati.

---

[18]Si segnala che in materia sono stati adottati il Regolamento UE n. 596/2014 (entrato in vigore il 3.07.2016) e la Direttiva 2014/57/UE (il Legislatore italiano, nelle more della redazione del presente aggiornamento, non ha ancora provveduto ad emanare gli atti legislativi di recepimento). L'art. 7 del citato Regolamento enuncia la definizione di "informazione privilegiata". Essendo tale atto direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri, dal 3.07.2016 a valere come definizione della nozione in discorso saranno i contenuti normativi espressi dal richiamato Regolamento. Il raffronto tra l'art. 181 TUF e l'art. 7 Reg. UE a prima vista non sembra comportare notevole differenze.

8.10.3) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184, Testo Unico della Finanza)	Da 400 a 1000 quote. Se in seguito alla commissione dei reati il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.
Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)	

*

8.10.4) Gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter T.U.F.

Nella parte V, capo II, titolo I *bis,* del Testo Unico sulla Finanza, il Legislatore ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F.) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato 187 *bis* e 187 *ter* T.U.F., che possono ingenerare la responsabilità amministrativa dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 187 *quinquies* T.U.F[19].

Anche per tali illeciti amministrativi (il cui accertamento è rimesso alla CONSOB, compresa l'irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che, in capo all'ente, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

L'art. 187 *quinquies* T.U.F. dispone che l'ente: non è responsabile se dimostra che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito *esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi*"; può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001; può

---

[19]Così la norma: "*l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."

beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 231/2001.

La responsabilità della persona giuridica sussiste anche quando l'illecito si estingue, dato che la responsabilità in esame presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 187 *bis* T.U.F.[20], è simile a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184 TUF, cui si fa rinvio.

In relazione all'illecito amministrativo *ex* art. 187 *ter* T.U.F.[21], si fa rinvio al corrispondente reato e si precisa che, a differenza dell'illecito penale, è rilevante la diffusione tramite mezzi di informazione

---

[20]**Art. 187 *bis* TUF. Abuso di informazioni privilegiate**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

[21]**Art. 187 ter TUF. Manipolazione del mercato**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b)

(compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Non è invece prevista la condotta tipicamente dolosa dell'intento ingannatorio derivante dal porre "*in essere operazioni simulate o altri artifizi*", caratteristico del corrispondente reato, mentre si noti che le notizie possono essere anche semplicemente fuorvianti.

*

8.11) Omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*[22])

8.11.1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il delitto si configura nel caso in cui taluno cagioni per colpa la morte di un altro soggetto, con inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione ha precisato che, sotto il profilo

---

operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

[22]Articolo inserito dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123, "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*", successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087c.c..

È opportuno inoltre ricordare che la Giurisprudenza di Legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento abnorme* del lavoratore, laddove per *comportamento abnorme* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (*così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952*).*

8.11.2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto, violando le norme antinfortunistiche, cagioni ad altro lesioni gravi o gravissime.

Ai fini della legge penale (art. 583, comma 1, c.p.), trattasi di lesione personale grave:

- se comporta una malattia che mette in pericolo la vita della persona o una malattia o un'incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni;
- se produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

È lesione personale gravissima (art. 583, comma 2, c.p.):

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare o di parlare;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

8.11.3) Sanzioni applicabili

REATO	**SANZIONE PECUNIARIA**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) *Per le seguenti tipologie di aziende (introdotto dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2):* *Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:* *a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);* *b) in aziende in cui si svolgono attività*	1000 quote.	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; *c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.)*		funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) (*Introdotto dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2):Per aziende diverse da quelle di cui sopra*	Da 250 a 500 quote.	
- Lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)	Fino a 250 quote.	Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*

8.12) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 *octies*[23])

8.12.1) Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il delitto punisce il soggetto che, al di fuori dall'ipotesi di concorso nel reato e per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o beni provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare.

È necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. "reato presupposto", cui l'agente non ha partecipato.

8.12.2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro o altri beni o utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni allo scopo di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Se il comportamento è realizzato nell'esercizio di un'attività professionale la pena è aumentata, mentre viene diminuita nel caso in cui i beni, le utilità o il denaro provengano da delitti per i quali è stabilità la pena inferiore nel massimo ad anni cinque.

L'elemento soggettivo presuppone la consapevolezza o quantomeno l'accettazione del rischio che l'oggetto del reato provenga da delitto.

8.12.3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il delitto si realizza quando un soggetto, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei reati di cui sopra, investe in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Se tali beni sono utilizzati nell'esercizio di un'attività professionale la pena è aumentata.

---

[23]Articolo inserito dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,*"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni*"; modificato dall'art. 3, comma 5, lettera a), della L. 15 dicembre 2014, n. 186, "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*".

8.12.4) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, l'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri. Si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

La norma sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

8.12.5) Sanzioni applicabili

REATO	**SANZIONE PECUNIARIA**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
-Ricettazione (art. 648 c.p.); -Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); -Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) -Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)	Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*

8.13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*[24])

8.13.1) Abusiva messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1 lett. a) bis, e comma 3, Legge 633/1941)

Costituisce reato il comportamento tenuto dal soggetto che senza averne diritto e a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o anche solo una parte di essa.

8.13.2) Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; supporti non contrassegnati dalla SIAE; mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; violazione di banche dati (art. 171 bis, comma 1 e comma 2, Legge 633/1941)

La fattispecie si configura quando un soggetto, abusivamente e con lo scopo di trarne profitto, duplica programmi per elaboratore ovvero, allo stesso fine, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il reato si configura anche nel caso in cui il fatto riguardi qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Al secondo comma si punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, il contenuto di una banca dati in violazione di quanto disposto dalla legge ovvero esegue abusiva estrazione o reimpiego o vendita o locazione di banca dati.

8.13.3) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,

---

[24]Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lettera c), della L. 23 luglio 2009, n. 99, "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché' in materia di energia*".

musicali o drammatico musicali, multimediali; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter Legge 633/1941)

Se il fatto è commesso per uso non personale, e a fine di lucro, sono punite molteplici condotte abusive relative alle opere televisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche, multimediali etc. quali, a titolo di esempio, la duplicazione o diffusione delle opere stesse.

È inoltre punita la detenzione per il commercio o la cessione a qualsiasi titolo di supporti contenenti le suddette opere ma privi del contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto.

Sono inoltre punite le condotte aventi ad oggetto dispositivi che consentono l'accesso abusivo a servizi criptati ovvero finalizzati a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche di protezione di opere protette.

Il secondo comma dell'art. 171 *ter* punisce chiunque abusivamente:

- riproduce, duplica, trasmette, diffonde, vende o commercializza oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore;
- immette, con lo scopo di lucro, all'interno di un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

8.13.4) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941)

L'ipotesi di reato punisce i produttori e gli importatori che non comunicano alla SIAE i dati identificativi di supporti non soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno e chiunque, in sede di richiesta di apposizione del contrassegno SIAE, attesti falsamente di aver assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

8.13.5) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge 633/1941)

Quando un soggetto, fraudolentemente, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati destinati alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

8.13.6) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- art. 171, comma 1 lett a) bis, e comma 3, Legge 633/1941; - art. 171-bis, comma 1 e comma 2, Legge 633/1941; - art. 171-ter Legge 633/1941; - art. 171-septies Legge 633/1941; - art. 171-octies Legge 633/1941	Fino a 500 quote.	Per un periodo non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*

8.14) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*[25])

8.14.1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis *c.p.)*

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto, mediante l'uso di violenza o minaccia o mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Detta fattispecie è richiamata anche tra i Reati transnazionali.

[25]Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale",*sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*.".

8.14.2) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a 500 quote.

*

8.15) Reati ambientali (art. 25 *undecies*[26])

8.15.1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie protette.

8.15.2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Punisce chiunque, fuori dei casi di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, abusivamente cagiona un disastro ambientale costituito da: 1) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema in modo irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e ottenibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero 2) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte al pericolo. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie protette.

8.15.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Punisce le condotte dei due articoli sopra riportati quando commesse per colpa.

---

[26]Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*"; modificato dall'art. 1, comma 8, lettera a – b, della L. 22 maggio 2015, n. 68, "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*".

8.15.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimanente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se ne deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

8.15.5) Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.)

Punisce le associazioni a delinquere o di stampo mafioso dirette allo scopo di commettere, in via esclusiva o concorrente, taluno dei delitti sopra riportati ovvero finalizzate all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

8.15.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta. Il fatto non costituisce reato se l'azione riguarda una quantità trascurabile di esemplari ed ha un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

8.15.7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Quando un soggetto, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

8.15.8) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)

Tale fattispecie si configura quando un soggetto:

- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006, senza le necessarie autorizzazioni ovvero senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni dell'autorità competente;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto

152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;

- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del Decreto 152/2006.

Si tutelano con questo articolo anche le acque del mare, nel caso di sversamenti da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

8.15.9) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, lettera a) e b), commi 3, 5 e 6)

Il reato si configura quando un soggetto effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi.

L'articolo punisce anche tutti i soggetti che pongono in essere le seguenti condotte:

- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata (se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi la pena è aumentata);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

8.15.10) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2)

Quando un soggetto cagiona inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose la pena è aumentata. È possibile provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

8.15.11) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258, comma 4)

Reato configurabile nel caso di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario richiesto ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

8.15.12) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259, comma 1)

Reato configurabile quando un soggetto effettua una spedizione di rifiuti non rispettando quanto prescritto dalla legge (art. 2 e Allegato II del Reg. CE n. 259/1993 – ora Reg. CE n. 1013/2006).

8.15.13) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 **quaterdecies** *c.p.)*[27]

Fattispecie configurabile quando un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Nel caso di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

8.15.14) False indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis, commi 6, 7 e 8)

Tale ipotesi di reato si configura ogniqualvolta:

- un soggetto, nella predisposizione del certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti oppure inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, quando richiesto dalla normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- il trasportatore fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

8.15.15) Inquinamento atmosferico (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5)

Reato configurabile quando un soggetto, nell'esercizio di uno stabilimento, supera i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi, dalla normativa o dall'autorità competente.

---

[27] L'art. 3, Dlgs. n. 21 del 1 marzo 2018 (Disposizione di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) ha inserito nel codice penale l'art. 452 *quaterdecies*, e l'art. 7, lett. q), del citato decreto ha abrogato la corrispondente norma di cui all'art. 260 Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

8.15.16) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3 bis, comma 1, art. 6, comma 4)

L'articolo punisce il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo l'azione riguardi una quantità trascurabile o abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

8.15.17) Inquinamento doloso da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8, commi 1 e 2)

L'articolo in questione prevede l'inquinamento doloso da parte dei seguenti soggetti:

- comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera;
- membri dell'equipaggio;
- proprietario e armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

8.15.18) Inquinamento colposo da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9, commi 1 e 2)

L'articolo in questione prevede il reato di inquinamento colposo da parte dei seguenti soggetti:

- comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera;
- membri dell'equipaggio;
- proprietario e armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

8.15.19) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)

Fattispecie verificabile quando sono violate le disposizioni che prevedono la cessazione dell'utilizzo di sostanze nocive per lo strato di ozono.

8.15.20) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 per un periodo non superiore ad un anno
- Disastro ambientale (452 quater c.p.)	Da 400 a 800 quote	Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9
- Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)	Da 200 a 500 quote	
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.)	Da 250 a 600 quote	
- Delitti associativi aggravati (452 octies c.p.)	Da 300 a 1000 quote	

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs 152/06, art. 257, co 1); - Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/06, art. 279, comma 5); - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1 e comma 2, art. 6, comma 4); - Inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9, comma 1)	Fino a 250 quote.	
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs 152/06, art. 137, comma 3, comma 5 primo periodo e comma 13); - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs 152/06, art. 257, comma 2); - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs 152/06, art. 258, comma 4); - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 259, comma 1); - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260-bis, comma 6, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo periodo); - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1, comma 2); - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993, art. 3, comma 6)	Da 150 a 250 quote.	

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs 152/06, art. 137, comma 2, comma 5 secondo periodo e comma 11)	Da 200 a 300 quote.	Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs 152/06, art. 256, comma 1, lettera a e comma 6 primo periodo)	Fino a 250 quote.	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs 152/06, art. 256, comma 1, lettera b, comma 3 primo periodo e comma 5)	Da 150 a 250 quote.	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs 152/06, art. 256, comma 3 secondo periodo)	Da 200 a 300 quote.	Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260, comma 1)	Da 300 a 500 quote.	Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260, comma 2)	Da 400 a 800 quote.	

		le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis, comma 8 secondo periodo)	Da 200 a 300 quote.	
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 3-bis, comma 1)	Fino a 250 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; - da 150 a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; - da 200 a 300 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; - da 300 a 500 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.	

-Inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8, comma 1); - Inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9, comma 2)	Da 150 a 250 quote.	Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8, comma 2);	Da 200 a 300 quote.	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

8.16) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*[28])

Il D. Lgs. n. 109/2012 ha ampliato la responsabilità delle persone giuridiche, inserendo tra i c.d. reati presupposto il delitto previsto e punito dall'art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998.

La norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato, quando i lavoratori occupati:

- sono superiori a tre;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, ad esempio mediante l'esposizione a situazioni di grave pericolo, così come indicato al terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p.

La c.d. riforma del Codice Antimafia, approvata nell'ottobre 2017 (vedi nota 26), ha introdotto tre nuovi delitti presupposto, previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Trattasi di delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Dispone l'articolo 12, comma 3, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

---

[28]Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, "*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* e modificato dall'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*"**.**

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

I commi 3 bis e 3 ter del citato articolo 12 prevedono due aggravanti:

- se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata;
- la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma precedente:

  a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

  b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Infine, il comma 5 dell'articolo in esame dispone che, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

8.16.1) Sanzioni applicabili

REATO	**SANZIONE PECUNIARIA**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Impiego di cittadini tersi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)	Da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000	NO
Procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)	da 400 a 1000 quote	le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)	Da 100 a 500 quote	le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

*

8.17) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)[29]

Il delitto richiamato dalla norma in esame è quello previsto dall'art. 3, comma 3-bis della legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966), che dispone che si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Per la compiuta comprensione della disposizione vanno considerati i precedenti tre commi dell'art. 3 citato, che puniscono la propaganda, l'istigazione e l'incitamento e gli artt. 6-8 dello Statuto della Corte penale internazionale, che definiscono i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra).

8.17.1) Sanzioni applicabili

REATO	**SANZIONE PECUNIARIA**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3 bis, L. n. 654/1975).	da 200 a 8000 quote	le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di

[29] Articolo così inserito dall'art. 5, comma 2, della L. n. 167 del 20.11.2017, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*", in vigore dal 12.12.2017.

		consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

8.19) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati[30]

8.19.1) Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

8.19.2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

---

[30] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Testo Unico Leggi di Pubblica sicurezza e ss. mm.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza per l'esercizio di scommesse, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze in materia, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione

8.19.3) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 1 Art 4, commi 1, primo, secondo e quinto periodo, comma 2.	la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (delitti)	le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Art. 4, comma 1, terzo, quarto e sesto periodo; comma 2.	la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote (contravvenzioni)	NO

*

8.18) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I singoli reati previsti sono i seguenti, in parte già esaminati nella parte del Modello relativa ai delitti di criminalità organizzata.

8.18.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Rinvio al paragrafo 8.3.1.

8.18.2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Rinvio al paragrafo 8.3.3.

8.18.3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973)

Requisito necessario per tale reato è l'associazione di tre o più persone con lo scopo di commettere più delitti relativi al traffico di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La pena applicata è aumentata se il numero degli associati è superiore a nove o l'associazione è armata.

8.18.4) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del T.U. 309/1990., inerenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

8.18.5) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di un altro soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), oppure procura l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Sono inoltre puniti i soggetti che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favoriscono la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione del T.U. citato.

8.18.6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Rinvio al paragrafo 8.14.1.

8.18.7) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura quando, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, un soggetto aiuta un altro ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria oppure a sottrarsi alle sue ricerche.

8.18.8) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309)	Da 400 a 1000 quote.	Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	Da 200 a 1000 quote.	Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a 500 quote	
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a 500 quote	

PARTE SPECIALE DEL MODELLO 231 DI TP REFLEX GROUP S.p.A.

1) Introduzione alla Parte Speciale.

Nella Parte Generale del presente Modello è stato illustrato come tutte le attività sensibili debbano essere svolte nel rispetto della legislazione vigente, delle norme del Codice Etico, nonché dei principi e delle procedure definite nei diversi sistemi di *compliance* adottati da TP Reflex Group (Sistema Qualità, Policy sulla sicurezza informatica, Modello *ex* D. Lgs. n. 231).

La presente Parte Speciale è finalizzata ad approfondire alcuni specifici elementi di natura operativa del Modello, volti all'individuazione delle aree e delle attività sensibili della Società, risultate a rischio di commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, sono affrontate le variabili del Sistema di Controllo: Ambiente di Controllo, Valutazione dei Rischi e Attività di controllo.

In questa Sezione, sono quindi evidenziati gli strumenti implementati per:

- il *controllo delle variabili ambientali*, quali struttura organizzativa, distribuzione di responsabilità e principi generali;
- la *valutazione dei rischi*, ossia il metodo per la mappatura dei rischi più probabili di commissione di reati;
- le *attività di controllo*, dai principi generali di comportamento fino alla definizione di specifiche procedure che rispecchiano ed integrano la normale prassi aziendale, impostando i controlli necessari al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nella tabella sono evidenziate le componenti presenti nella Sezione Speciale.

Componenti standard di un Sistema di Controllo Interno secondo il modello C.o.S.O. Report	**Sintesi degli strumenti operativi previsti per prevenzione, gestione e controllo rischi commissione reati *ex* D.Lgs. n. 231/2001**	**Sezioni del Modello**
Ambiente di controllo	Codice Etico	Documento separato
	Analisi organizzativa Analisi e mappatura dei poteri	**Parte Speciale del Modello:** ALLEGATO I – Visura e Organigramma
Valutazione dei rischi	Analisi di Valutazione dei rischi	**Parte Speciale del Modello:** ALLEGATO II – Matrice risk assessment e relativa legenda
Attività di controllo	Procedure di comportamento e controllo Organismo di Vigilanza	**Parte Speciale del Modello:** Capitolo 4 Il controllo del rischio reato Capitolo 5 Le Procedure

Informazione e comunicazione	Attività formativa in materia di D.Lgs. n. 231/2001 e sull'applicazione del Modello Organizzativo aziendale Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico sia internamente che alle terze parti Flussi informativi da e verso l'O.d.V..	**Parte Generale del Modello:** Capitolo 6 Informazione e Formazione
Monitoraggio	Monitoraggio e aggiornamento del Modello	**Parte Generale del Modello:** Capitolo 5 Aggiornamento del Modello **Parte Speciale del modello:** Capitolo 5 Le procedure
Sistema disciplinare	Sistema disciplinare	**Parte Generale del Modello:** Capitolo 7 Sistema Disciplinare

2) Valutazione dei rischi sull'ambiente di controllo.

L'ambiente di controllo dell'intero sistema è rappresentato dalla Società stessa, inteso come insieme di persone che organizzano la propria attività per il raggiungimento di obiettivi comuni, pertanto elemento fondamentale è il comportamento etico, morale e professionale.

L'integrità e i valori etici di tutti i soggetti che sono parte e lavorano per la Società sono definiti e assicurati dal Codice Etico di TP Reflex Group, il manifesto dei valori in cui la stessa definisce tutti i principi etici che devono presidiare lo svolgimento dell'attività aziendale e garantisce l'integrazione tra gli atteggiamenti e gli schemi interpretativi che permeano l'organizzazione, condizionandone i comportamenti, la coesione e le potenzialità di crescita.

Il Codice Etico, adottato dal Consiglio di Amministrazione unitamente all'approvazione del Modello, viene diffuso a tutto il personale (attraverso la consegna di una copia per ciascun dipendente nonché eventuale affissione nelle bacheche aziendali) ed è reso consultabile anche dai terzi attraverso la sua pubblicazione sul sito internet aziendale.

Oltre alla definizione e condivisione di valori e principi generali che rappresentano la cultura d'impresa della Società stessa, TP Reflex Group si preoccupa di far rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Per questa ragione, TP Reflex Group ha stilato una analisi relativa alle variabili di controllo, che si focalizza sui seguenti elementi:

- **attività di *business***: sono identificate le principali attività della gestione caratteristica e le relative prospettive di evoluzione;
- **elementi di *governance* e *compliance*:** è verificato il corretto funzionamento degli organi societari, attraverso il monitoraggio delle delibere più rilevanti. Oltre agli aspetti propri del sistema di amministrazione e controllo adottato da TP Reflex Group (sistema tradizionale), la Società utilizza sistemi di gestione e controllo per specifiche finalità, quale il Sistema di Gestione della Qualità e altre *policy;*
- **distribuzione di poteri:** sono analizzate le eventuali procure e deleghe presenti in azienda, atteso che il sistema di attribuzione dei poteri e delle funzioni deve essere improntato al rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, tracciabilità.

  A livello terminologico, è opportuno precisare che: la **procura** è l'atto mediante il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato. La procura può essere di due tipi, a seconda che venga conferita per lo svolgimento di una specifica attività (procura speciale) oppure per la gestione generare degli affari del rappresentato (procura generale).

  In materia societaria, in genere l'ente rilascia procure speciali ai soggetti che hanno necessità di operare in nome e per conto della stessa, dandone adeguata pubblicità, anche per gli effetti giuridici nei rapporti con i terzi[31].

  Con il termine **delega**, invece, ci si riferisce ad un atto interno all'organizzazione della società (pertanto non opponibile ai terzi), di attribuzione di funzioni e compiti, che riflette l'organizzazione propria dell'ente. Tale atto può essere reso operativo tramite delibere del C.d.A., approvazione di manuali, procedure o mansionari. Pertanto, il sistema di distribuzione dei poteri è analizzato su due versanti: esterno e interno;
- **elementi organizzativi:** viene indagata la struttura organizzativa della Società attraverso l'organigramma, eventuali mansionari in grado di rappresentare le attività delle funzioni che

[31]In tema di sicurezza sul lavoro, l'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la delega di funzioni in predetta materia può essere conferita dal datore di lavoro o da chi sia già stato da lui delegato, nel rispetto di una serie di requisiti: il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate; la delega deve risultare da atto scritto con data certa; la delega deve conferire i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla funzione e l'autonomia di spesa necessaria; la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto e a essa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Pertanto, in questa ipotesi la delega di funzioni non è un mero atto interno organizzativo.

compongono l'organizzazione e i riferimenti alle procedure operative di dettaglio contenute nei sistemi di gestione e controllo attivi per specifiche finalità (ad es. Qualità, Sicurezza, standard di prodotto, certificazioni ambientali, ecc.). Nel rispetto delle disposizioni in materia di società per azioni, il C.d.A. di TP Reflex Group ha determinato il contenuto e i limiti delle deleghe conferite al CEO, dandone adeguata pubblicità nella visura camerale allegata.

L'analisi dei processi e delle attività sensibili ha considerato l'eventuale presenza e applicazione di sistemi di gestione già presenti (i.e. Sistema Qualità), di *policies* aziendali (Policy sulla sicurezza informatica), di politiche di *governance* (Statuto, sistema di deleghe e procure, delibere di C.d.A.) e di ulteriori forme di regolamentazione per adeguamenti alle normative vigenti applicate in azienda, dal momento che questi strumenti, sebbene destinati alla gestione e controllo di tematiche specifiche, possono in parte presidiare alcune attività sensibili per i reati previsti dal Decreto 231.

Anche le note Linee Guida di Confindustria ricordano che "*il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto 231 spesso incrocia altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi già previsti e implementati nell'organizzazione aziendale. Per esempio, la legislazione prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche) detta principi cogenti e adempimenti organizzativi obbligatori ai fini della gestione dei rischi. In tal caso, quando l'impresa decide di adottare un modello di organizzazione e gestione, deve assicurare la presenza di un sistema aziendale per l'adempimento delle previsioni del decreto 81 del 2008. Infatti, il legislatore ha seguito un approccio sinergico in tema di sistemi di minimizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, intrecciando la disciplina prevenzionistica del decreto 81 con quella della responsabilità degli enti*"[32].

Peraltro, è bene ricordare che "*I sistemi di certificazione […] hanno dunque una funzione diversa dai modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto 231, i quali, invece, servono a prevenire i reati nell'ambito dell'attività dell'ente o comunque a metterlo al riparo da responsabilità per i casi in cui, nonostante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli, tali reati si siano comunque verificati.* […] *In ogni caso, implementare un sistema certificato di misure organizzative e preventive è segno di un'inclinazione dell'ente alla cultura del rispetto delle regole, che sicuramente può costituire la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione di reati-presupposto. […] In questo senso, per*

[32]Cfr. Linee Guida di Confindustria (da ultimo aggiornate a Marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 21.07.2014), pag. 31 e ss.

migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi richiesti dal decreto 231, sarà importante valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o OHSAS 18001), ambientale (EMAS o ISO14001), di sicurezza informatica (ISO 27001) e di qualità (ad esempio ISO 9001, nonché le altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o servizi offerti)".

3) Valutazione dei rischi per le attività di controllo.

TP Reflex Group ha condotto un'analisi per l'individuazione e la valutazione dei rischi correlati ai reati previsti dal Decreto 231.

L'analisi è stata effettuata seguendo i principi definiti nella Parte Generale del presente Modello e come risultato ha disegnato una matrice di analisi dei rischi denominata Risk assessment (Allegato II), assegnando un punteggio in funzione del grado di copertura del rischio già dimostrata dalla Società (la matrice è parte integrante del presente Modello).

*

Nello specifico, TP Reflex Group ha dapprima mappato i processi aziendali, le aree funzionali coinvolte, le relative attività e flussi informativi, al fine di valutare il *rischio reato inerente* le singole attività.

Il predetto rischio è stimato in base ai seguenti parametri:

- **Probabilità**, determinata dalla periodicità con cui sono svolte le attività individuate nell'ambito del processo in oggetto: episodica (quando l'attività è rara o eccezionale) – periodica (quando si svolge con una cadenza definita) – continuativa (quando si svolge con una frequenza alta);
- **Impatto,** calcolato per ogni categoria di reato applicabile all'attività sensibile, tenendo conto delle sanzioni previste per ogni singola fattispecie di reato presente nella relativa categoria. Ai fini della presente valutazione, sono considerate le sanzioni massime previste all'interno di ogni categoria di reato.

  L'impatto è definito: basso (la sanzione è pecuniaria fino ad € 774.500,00) – medio (la sanzione è pecuniaria tra € 774.500,00 ed € 1.549.000,00) – alto (la sanzione è interdittiva).

Per procedere alla valutazione del sistema di controllo interno, la Società ha analizzato le proprie attività, in funzione della presenza dei seguenti parametri di controllo di:

- **Regolamentazione:** sussistenza di una specifica descrizione formale che regolamenti l'attività da svolgere (ad. es. procedure interne, mansionari, ecc.);

- **Tracciabilità:** presenza di evidenze oggettive, sull'avanzamento delle attività di un processo, che ne garantiscano la relativa tracciabilità;
- **Separazione dei ruoli:** sussistenza all'interno dell'attività della diversità tra il soggetto che la inizia (impulso decisionale), il soggetto che la esegue e la conclude, ed il soggetto che la controlla.

I processi aziendali sono stati associati alle categorie di reato previsti dal Decreto 231 ed in relazione a ciascuna attività sono state valutati i tre elementi di controllo sopra identificati attribuendo un valore da 0 a 3 a seconda del livello di copertura presente.

Nello specifico:

- 3: controllo presente;
- 1,5: controllo parzialmente presente;
- 0: controllo assente.

Ciascuna attività viene valutata alla luce della media totale dei punteggi assegnati ai singoli elementi di controllo, associata altresì ad una valutazione qualitativa del sistema di controllo interno:

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	
0 - 1	BASSO
1,1 - 2	MEDIO
2,1 - 3	ALTO

Infine, viene stimato il *rischio residuo*[33], come segue e le relative azioni correttive:

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	BASSO	B	M	A
	MEDIO	B	M	M
	ALTO	B	B	B
		BASSO	MEDIO	ALTO
				RISCHIO INERENTE

[33] il rischio residuo è il rischio che permane a seguito della valutazione delle misure di controllo attuate dalla Società; consiste nell'esposizione al rischio al netto delle protezioni effettuate (*S. Beretta, N. Pecchiari Analisi e valutazione del Sistema di Controllo Interno 2007*). Tale indice rappresenta dunque una valutazione qualitativa dei rischi.

RISCHIO RESIDUO	AZIONI CORRETTIVE
BASSO	sono introdotti principi di comportamento.
MEDIO	sono introdotti principi di comportamento ed eventuale procedura operativa, ove risulti assente la regolamentazione interna o sia richiesto dalla natura dell'attività sensibile, a partire dalla prassi vigente.
ALTO	è introdotta una procedura operativa *ex novo*, con relativi punti di prevenzione e controllo.

*

Dall'applicazione di questi criteri di analisi e in considerazione dell'attività svolta dalla Società, sono considerate potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di reati presupposto:

1. *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25);*
2. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24* bis*);*
3. *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25* bis.1.*);*
4. *Reati societari (art. 25* ter*);*
5. *Delitti contro la personalità individuale (art. 25* quinquies*);*
6. *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25* septies*);*
7. *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25* octies*);*
8. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25* novies*);*
9. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25* decies*);*
10. *Reati ambientali (art. 25* undecies*);*
11. *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25* duodecies*).*

Con l'aggiornamento del Modello nel settembre 2019, in seguito all'introduzione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.) tra i reati presupposto commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr. art. 25 Decreto), ad opera della L. n. 3/2019, è stato valutato nuovamente il rischio reato con riferimento ai processi interessati: Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente Pubblico; Gestione dei contenziosi e degli affari legali; Gestione del personale; Gestione dei flussi economico finanziari; Elargizione di omaggi o regalie.

La complessiva valutazione del rischio reato relativa alla categoria di reati presupposto commessi nei confronti della PA non risulta modificata dalla introduzione di questa peculiare fattispecie criminosa.
Essa anticipa la tutela penale della imparzialità e prestigio della Pubblica Amministrazione, reprimendo i traffici di influenze, substrato delle attività corruttive. Sono punite anche le condotte di vanteria, poiché rilevano anche le relazioni semplicemente asserite, ed è punito anche il soggetto che dà o promette l'indebita utilità per la mediazione o remunerazione del pubblico ufficiale.
Sono pertanto ritenuti adeguati i principi di comportamento, aggiornati con riferimento alla nuova ipotesi delittuosa, e le attuali procedure in essere.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, conclusa a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 della citata legge inserisce nel D.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25 *quaterdecies*, rubricato *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*, che introduce un nuovo illecito amministrativo in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Attesa la peculiarità di queste fattispecie criminose, queste si ritengono non applicabili all'attività di TP Reflex Group S.p.A..

4) Il controllo del rischio – reato: principi generali e procedure.

A seguito del *risk assessment*, il Modello definisce i principi generali di comportamento, conformemente alle *best practice* in materia (ad. es. Linee guida di Confindustria), alle evoluzioni giurisprudenziali, nonché, per quanto concerne specificatamente i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai principi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.).
Oltre ai principi generali, ove necessario sono state definite specifiche procedure di controllo in grado di gestire i processi e/o attività sensibili a maggior rischio di commissione reati, neutralizzando

(ove possibile) o riducendo ad un livello accettabile[34] il rischio di commissione dei c.d. reati presupposto.

In alcuni casi, è stato ritenuto opportuno strutturare una procedura per una data attività sensibile, ove risulti assente la regolamentazione interna o sia richiesto dalla natura dell'attività sensibile, a partire dalla prassi vigente.

La Società ha individuato le procedure di cui al paragrafo successivo.

In virtù della struttura di alcuni reati, nonché della trasversalità di alcuni processi, può risultare che una singola procedura possa gestire e controllare una molteplicità di rischi – reato.

Per questa ragione, nella presente Sezione sono descritte le singole categorie di reato e i relativi principi generali che le singole funzioni aziendali interessate di TP Reflex Group devono rispettare, nonché il richiamo delle relative procedure.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei processi identificati.

Le singole procedure operative sono invece descritte nella Sezione successiva, rubricata "*Le procedure di TP Reflex Group*".

4.1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.1.1) Processi sensibili.

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente Pubblico;
- Gestione dei contenziosi e degli affari legali;
- Gestione del personale;
- Gestione reti;
- Trasmissione dati;
- Gestione dei flussi economico finanziari;
- Elargizione di omaggi o regalie.

[34] Come già enucleato anche nella Parte Generale, uno dei concetti cardine per la costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di "*rischio accettabile*": il rischio è ritenuto tale quando i controlli aggiuntivi "*costano*" (ovvero "*verrebbero a costare*") invece più della stessa risorsa da proteggere. È evidente, tuttavia, che nel sistema delineato dal D. Lgs. n. 231/2001, la logica economica dei costi/benefici non può essere un parametro utilizzabile in via esclusiva. Dovrà essere, infatti, individuata una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre, in ossequio anche al principio generale (proprio anche del diritto penale), dell'esigibilità concreta del comportamento (cfr. Linee Guida).

4.1.2) Principi generali di comportamento.

In questa Sezione sono indicate le regole generali di comportamento e i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- organi sociali;
- dipendenti di TP Reflex,
- agenti, consulenti esterni e *partner* commerciali.

La Società, consapevole dell'importanza che **gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione** siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte e a ciò autorizzate, stabilendo l'obbligo generale di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge e dalla massima trasparenza, chiarezza e correttezza, al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

*

La Società persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire a ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale e imparziale.

La **selezione dei fornitori, dei *partner* e dei consulenti** e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

I fornitori, i partner e i consulenti in genere sono scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutti i fornitori, partner, consulenti e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti: non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento.

I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

Le **operazioni finanziarie** sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.

*

Eccettuati i soggetti a qualsivoglia titolo riconducibili alla P.A., TP Reflex Group ammette la corresponsione, previamente autorizzata da uno degli Amministratori Delegati, di **omaggi e atti di cortesia commerciale** purché di modico valore (massimo € 200) e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

La documentazione relativa ad omaggi e/o regalie viene verificata dall'alta amministrazione e conservata dalla Direzione amministrativa e Amministrazione del personale.

*

Nel caso in cui TP Reflex Group effettui **sponsorizzazioni** e **liberalità**, tali elargizioni dovranno essere previamente autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore.

Dovrà altresì essere garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della relativa documentazione.

*

Pertanto, per i Destinatari del presente Modello **è d'obbligo**:

- intrattenere rapporti con la P.A. solo se in possesso di una **formalizzazione del relativo potere** per conto di TP Reflex, attraverso apposita procura speciale, delega, o in virtù di specifica attribuzione nel contratto di consulenza o di partnership. Nei casi in cui non fossero necessari apposite deleghe o poteri – in virtù dell'informalità del rapporto–, i rapporti la P.A. devono

essere gestiti dalle persone opportunamente identificate da TP Reflex Group come autorizzati ai suddetti rapporti;

- assicurare la **tracciabilità dei rapporti** e/o contatti intrattenuti da i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società, ai fini del monitoraggio dei medesimi da parte dell'alta direzione;
- garantire che alle **ispezioni** di qualsivoglia natura (amministrative, giudiziarie – es. verifiche tributarie, INPS, relative alla Sicurezza, etc.) partecipino i soggetti a ciò espressamente autorizzati, anche al fine di assicurare che i verbali o altri atti vengano sottoscritti dai soggetti dotati dei necessari poteri;
- garantire che di ogni procedimento ispettivo siano redatti e conservati, a cura del soggetto che partecipa all'atto, gli appositi verbali. Qualora il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'O.d.V. deve esserne tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto;
- assicurare la correttezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni forniti nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente Pubblico, sia ai fini della stipulazione e conclusione di qualsiasi accordo/contratto, sia al fine di rilascio o rinnovo di autorizzazioni, licenze, concessioni o altro, sia al fine dell'ottenimento di contributi/finanziamenti, etc.;
- in caso di conferimento di **contributi o finanziamenti pubblici**, garantire la veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite, la destinazione delle risorse ottenute allo scopo dichiarato, la tracciabilità e corretta rendicontazione delle risorse ottenute;
- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a **rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria** e mantenere la riservatezza sulle eventuali dichiarazioni rilasciate;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- informare l'O.d.V. con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse eventualmente sorto nell'ambito dei rapporti con la P.A.

<u>È fatto divieto</u> per i soggetti sopra indicati:

- effettuare o promettere elargizioni in denaro o equivalenti a pubblici funzionari, italiani o esteri (o a loro familiari), ovvero a fornitori o parti terze, per acquisire trattamenti di favore nella conduzione dell'attività aziendale o un qualsiasi vantaggio non dovuto per la Società;
- ricevere elargizioni in denaro o equivalenti da pubblici funzionari, italiani o esteri (o da loro familiari), o da fornitori o parti terze, a eccezione di omaggi o atti di cortesia di modico valore, provenienti da parti private;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della P.A. o di loro familiari;

- riconoscere compensi in favore dei fornitori, partner o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- porre in essere comportamenti diretti ad evitare l'osservanza di adempimenti di legge/amministrativi o, comunque, ad ottenere indebiti privilegi;
- porre in essere comportamenti volti a sfruttare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o altri soggetti pubblici, per ricevere o farsi promettere la percezione oppure dare o promettere di dare una utilità come prezzo per la mediazione illecita verso un soggetto pubblico, o per remunerarlo per l'esercizio delle sue funzioni o poteri;
- tenere comportamenti, in occasione di ispezioni/controlli/verifiche da parte di Autorità indipendenti/Organismi di vigilanza/ministeri/rappresentanti delle Istituzioni, possano essere finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere di tali organismi;
- produrre o distribuire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, in cui è coinvolta la Società, intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

4.1.3) Procedure specifiche.

Oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello devono rispettarsi la **PG. 1_231** e la **PG. 3_231.**

4.2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

4.2.1) Processi sensibili.

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente Pubblico;
- Gestione apparati informatici;

- Gestione reti;
- Trasmissione dati.

4.2.2) Principi generali di comportamento.

In questa Sezione sono indicate le regole generali di comportamento e i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- Responsabile IT;
- tutte le funzioni aziendali che utilizzano la rete di TP Reflex;
- eventuali utenti esterni che utilizzano la rete di TP Reflex.

È d'obbligo per i soggetti sopra indicati di:

- utilizzare i sistemi informativi aziendali esclusivamente per finalità professionali, connesse all'attività svolta;
- assicurare la veridicità di tutte le informazioni e dati contenuti in documenti, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria (es. atti pubblici, certificati, scritture private, etc.);
- rispettare le prescrizioni contenute nella Policy sulla sicurezza informatica;
- rispettare l'informazione/formazione specifica relativa al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e al rischio della commissione di reati informatici;
- rispettare, in particolare, i divieti di accesso alle aree e ai siti internet particolarmente sensibili in quanto potenziale veicolo per la diffusione di programmi infetti ovvero potenziale area di commissione di reati quali la violazione dei diritti d'autore o la detenzione di materiale pedo-pornografico.

È fatto specifico divieto di:

- installare e utilizzare *software* (programmi) diversi da quelli in dotazione, senza la specifica autorizzazione del Responsabile IT;
- installare e configurare PC senza l'intervento del Responsabile IT;
- divulgare le proprie credenziali di accesso alla rete ed ai PC (*username* e *password*);
- memorizzare dati sulle unità locali dei PC;

- connettersi a siti con contenuti sessuali, razzisti, violenti o altro materiale potenzialmente offensivo o contro la morale;
- tentare di introdursi in sistemi di società o enti esterni a TP Reflex Group;
- tentare di connettersi fraudolentemente al PC, al sistema di posta e in generale agli applicativi di TP Reflex Group cercando di ottenere privilegi di accesso diversi da quelli assegnati.

4.2.3) Procedure specifiche.

Oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello deve rispettarsi la **PG. 1_231**.

4.3) Reati di falso nummario.

4.3.1) Processi sensibili.

- Gestione dei flussi economico finanziari.

4.3.2) Principi generali di comportamento.

In questa Sezione sono indicate le regole generali di comportamento e i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dall'analisi delle attività e dei rischi risultano potenzialmente coinvolti i seguenti soggetti:

- Amministrazione e Finanza.

Per le figure sopra individuate **è obbligatorio** l'acquisto specifico e motivato di valori bollati presso rivenditori autorizzati.

Coloro che, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni in favore della Società, ricevano in buona fede monete o valori di bollo falsi o alterati dovranno:

- avvisare immediatamente le Autorità del verificarsi dell'avvenuto riconoscimento;
- avvisare i responsabili delle funzioni eventualmente a rischio, di non procedere alla distribuzione od all'uso di monete o valori di bollo fino a quando non verrà svolto un controllo interno o da parte delle Autorità preposte.

4.4) Delitti contro l'industria e il commercio.

4.4.1) Processi sensibili.

- Acquisti;
- Ingegneria prodotto e processo – proprietà industriale.

4.4.2) Principi generali di comportamento.

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento o i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano potenzialmente coinvolte le seguenti funzioni:

- CEO;
- Amministrazione e Finanza;
- Controllo di Gestione;
- Assicurazione Qualità;
- Acquisti – Acquisti avanzati;
- Vendite e Logistica;
- Ingegneria prodotto e processo;
- Stabilimento di Tradate;
- Consulenti esterni.

Per i Destinatari della presente Sezione **è fatto obbligo** di:

- rispettare le specifiche Procedure del Sistema Qualità relative ai processi di acquisto, produzione e vendita;
- rispettare le norme in materia di diritti di proprietà intellettuale e industriale, al fine di verificare che i prodotti di TP Reflex Group siano realizzati senza usurpare o violare titoli di proprietà industriale. Nella fase di sviluppo di nuovi prodotti o lancio di nuovo marchio occorre verificare l'eventuale esistenza di diritti anteriori di terzi; nella fase di approvvigionamento, nel caso di acquisto di materiale protetto da brevetto, il fornitore deve garantire attraverso specifiche clausole contrattuali di essere legittimo titolare o avente causa del relativo diritto di sfruttamento economico.

È inoltre **espressamente vietato** di:

- reperire informazioni dalla concorrenza violando il segreto industriale;
- utilizzare titoli di proprietà altrui per la fabbricazione dei propri prodotti;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato richiamate nella presente sezione.

4.5) Reati societari.

4.5.1) Processi sensibili.

- Acquisti (compresi consulenti);
- Rapporti con agenti, procacciatori e partner commerciali;
- Gestione rapporti clienti;
- Gestione del personale;
- Rapporti organi sociali, bilancio, operazioni societarie, adempimenti fiscali;
- Gestione dei flussi intercompany;
- Gestione dei flussi economico – finanziari;
- Elargizione di omaggi o regalie;
- Gestione delle transazioni finanziare/rapporti contrattuali con estero.

4.5.2) Principi generali di comportamento.

In questa Sezione sono indicate le regole generali di comportamento o i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- organi sociali;
- dipendenti di TP Reflex;
- agenti, consulenti esterni e partner commerciali.

Tutti i processi sensibili devono essere svolti conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della

Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nel presente Modello, a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari del Modello a vario titolo coinvolti nei processi della presente Sezione **hanno l'obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla **formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del **capitale sociale**, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la discussione e votazione in C.d.A. di qualsiasi operazione che riguardi l'acquisizione di partecipazioni societarie con successiva formalizzazione in apposito verbale notarile e verbale di assemblea;
- assicurare il regolare **funzionamento della Società e degli organi sociali**, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, in ossequio alle previsioni di legge e allo Statuto vigente;
- garantire al Collegio Sindacale e ai soci il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico;
- conservare traccia delle trasmissioni di dati e informazioni, nonché di ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale o dal Revisore;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali i predetti debbano esprimere un parere o formulare una relazione;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle **Autorità di Vigilanza**, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti,

mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;

- con riferimento agli amministratori, dare notizia al C.d.A. e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

*

In materia di reati societari, è pertanto **espressamente vietato**:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, attinenti la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni sociali fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione od aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o crediti;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del Collegio Sindacale e del Revisore;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio attraverso le relazioni semestrali o il bilancio d'esercizio o eventuali comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società;
- assistere o prestare supporto ai Liquidatori nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare quest'ultimi.

Con particolare riferimento al delitto di **corruzione tra privati** (art. 2635 c.c. richiamato dall'25 ter, comma 1, lettera s-bis del Decreto), i membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i dipendenti e tutti gli eventuali terzi soggetti che si trovino ad operare con o per conto della Società (intesi a titolo esemplificativo: agenti, consulenti, intermediari, sindaci, etc.) sono tenuti a:

- non accettare, né promettere somme di denaro con lo scopo di avvantaggiare la società o se stessi (ad esempio incoraggiando e/o proponendo la compilazione non veritiera di documenti contabili o l'omissione e/o la commissione di atti inerenti il loro ufficio, vendite non conforme per materiale o fittizie, ecc.);
- non offrire doni o omaggi al di fuori di quanto previsto dalla normale prassi aziendale;
- documentare in maniera corretta e ordinata qualsiasi spesa;
- rispettare, per il personale non dipendente, le condizioni previste dalla formalizzazione/integrazione del rapporto contrattuale con la società in riferimento alla "clausola 231" (cfr. PG. 2_231);
- nei rapporti con i fornitori, rispettare le procedure del Sistema Qualità;

- in particolare, le condotte vietate non devono essere poste in essere nei confronti dei soggetti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 c.c. [ovvero "*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, anche per interposta persona*" o anche "*chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti*" indicati in precedenza (art. 2635, comma 1, c.c.); "*chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma*" (art. 2635, comma 2, c.c.)].

4.5.3) Procedure specifiche.

Oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, devono rispettarsi le particolari disposizioni in materia contenute nei patti parasociali e negli accordi di investimento in essere, nonché le **PG. 2_231, PG. 3_231; PG. 4_231.**

4.6) Delitti contro la personalità individuale.

4.6.1) Processi sensibili.

- Gestione dei siti internet ed utilizzo della rete internet.

4.6.2) Principi generali di comportamento.

In questa Sezione sono indicate le regole generali di comportamento o i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- Responsabile IT;
- tutte le funzioni aziendali che utilizzano la rete di TP Reflex Group;
- eventuali utenti esterni che utilizzano la rete di TP Reflex Group.

È vietato per i soggetti sopra indicati adottare comportamenti in contrasto con le forme di prevenzione dei reati contemplati dalla presente Sezione e quindi accedere a ovvero ricevere materiale pedo-pornografico.

È d'obbligo per i soggetti sopra indicati informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, tramite comunicazione scritta, in caso sia rilevata una violazione del divieto di cui sopra.

Inoltre, periodicamente TP Reflex:

- richiama in modo inequivocabile tutti i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso attraverso la policy sulla sicurezza informatica;
- aggiorna la *black list* che contempla anche le categorie relative alla pedo-pornografia;
- effettua controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati previsti dalla presente Sezione.

4.7) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

4.7.1) Processi sensibili.

- Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro.

4.7.2) La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. dispone che **il Modello idoneo ad avere efficacia esimente *ex* D. Lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema "aziendale" per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa prevenzioni specificamente enucleati** (a titolo esemplificativo: il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).

Il Modello deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Pertanto, **se un Ente decide di adottare il Modello *ex* D. Lgs. n. 231/2001 deve assicurare la presenza di un sistema interno per l'adempimento delle previsioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.**

Così, la persona giuridica "*potrà disporre di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro* ***complessivamente rispondente alle prescrizioni*** *imposte dal decreto 81 (al fine di eliminare o minimizzare i rischi di malattie professionali e infortuni) e dal decreto 231 (per*

ridurre ad un livello "accettabile" il rischio di una condotta deviante dalle regole poste dal modello organizzativo)" (cfr. Linee Guida, pag. 31).

4.7.3) Principi generali di comportamento.

In questa Sezione sono indicate le regole generali di comportamento o i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano potenzialmente coinvolti i seguenti soggetti:

- Datore di lavoro;
- Delegato alla sicurezza (stabilimento di Tradate);
- Preposti Sicurezza;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Medico competente;
- tutti i Lavoratori.

I Destinatari del Modello hanno **l'obbligo**:

- di dare attuazione alle specifiche disposizioni previste dal Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, D. Lgs. n. 81/2008;
- di rispettare tutte le previsioni della normativa in tema di sicurezza sul lavoro al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente lavorativo e, di conseguenza, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, anche attraverso il rispetto delle disposizioni previste dall'organizzazione interna della sicurezza;
- di osservare rigorosamente tutte le leggi, regolamenti e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- di applicare in modo rigoroso il sistema sanzionatorio a fronte di condotte poste in essere dal dipendente che integrino comportamenti atti a porre a rischio la salute e sicurezza propria e di

altri dipendenti. Il sistema sanzionatorio è parte integrante del sistema disciplinare riportato nella parte generale del Modello e distribuito a tutto il personale dipendente;

- comunicare tempestivamente al RSPP nonché all'Organismo di Vigilanza qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale, anche nel caso in cui i fatti non siano scaturiti da una violazione del presente Modello, in modo che la Società possa tempestivamente valutare l'impatto in tema di responsabilità *ex* Decreto 231.

È fatto divieto per i soggetti sopra indicati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti in questa Sezione;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano originare un pericolo per la sicurezza.

4.7.4) Procedure specifiche.

Oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, nonché alle procedure ed istruzioni in materia, deve rispettarsi la **PG. 5_231**.

4.8) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

4.8.1) Processi sensibili.

- Acquisti (compresi consulenti);
- Gestione rapporti cliente;
- Gestione del personale;
- Rapporti organi sociali, bilancio, operazioni societarie, adempimenti fiscali;
- Gestione dei flussi intercompany;
- Gestione dei flussi economico – finanziari;
- Gestione delle transazioni finanziare/rapporti contrattuali con estero.

4.8.2) Principi generali di comportamento.

In questa Sezione sono indicate le regole generali di comportamento o i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano potenzialmente coinvolti i seguenti:

- Alta amministrazione;
- Amministrazione e Finanza;
- Acquisti – Acquisti Avanzati;
- Vendite e Logistica.

È fatto divieto ai soggetti sopra indicati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra riportate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene non risultino tali da costituire di per sé reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, possano potenzialmente diventarlo.

4.8.3) Procedure specifiche.

Oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, devono rispettarsi le particolari disposizioni in materia contenute nei patti parasociali e negli accordi di investimento in essere, nonché le **PG 3_231 e PG. 4_231.**

4.9) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

4.9.1) Processi sensibili.

- Gestione apparati informatici;
- Gestione reti;
- Ingegneria Prodotto e Processo/Proprietà industriale;
- Gestione pubblicità e immagine.

4.9.2) Principi generali di comportamento.

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento o i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano potenzialmente coinvolti le seguenti funzioni:

- A.D.;
- Responsabile IT;
- Amministrazione e Finanza;
- Assicurazione Qualità:
- Acquisti avanzati – Acquisti;
- Ingegneria Prodotto e Processo;
- Stabilimento di Tradate.
- Consulenti esterni.

*

TP Reflex Group applica una serie di misure precauzionali quali:

- gestione dell'acquisto e del rinnovo di licenze, *software* o banche dati nel rispetto della normativa vigente e dei rapporti contrattuali con i fornitori;
- definizione delle regole di comportamento per gli utenti dei sistemi informatici, fornendo agli utenti un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio di violazione del diritto d'autore (cfr. Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici);
- effettuazione di controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare eventuali comportamenti anomali;
- predisposizione e manutenzione di adeguate difese fisiche a protezione del sistema informatico, prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma;
- verifica che, nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione dei marchi/prodotti aziendali, l'utilizzo o la messa a disposizione del pubblico, anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, avvenga nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- rispettare le norme in materia di diritti di proprietà intellettuale e industriale, al fine di verificare che i prodotti di TP Reflex Group siano realizzati senza usurpare o violare titoli di proprietà industriale. Nella fase di sviluppo di nuovi prodotti o lancio i nuovo marchio occorre verificare l'eventuale esistenza di diritti anteriori di terzi; nella fase di approvvigionamento,

nel caso di acquisto di materiale protetto da brevetto, il fornitore deve garantire attraverso specifiche clausole contrattuali di essere legittimo titolare o avente causa del relativo diritto di sfruttamento economico.

È <u>fatto obbligo</u> per i Destinatari del Modello:

- rispettare la *policy* aziendale in termini di sistemi informativi, disciplinata con la Policy sulla sicurezza informatica;
- rispettare l'informazione/formazione specifica relativa al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici;
- rispettare i divieti di accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili in quanto potenziale veicolo per la diffusione di programmi infetti ovvero potenziale area di commissione di reati quali la violazione dei diritti d'autore.

È <u>fatto divieto</u> di:

- installare e utilizzare – sugli strumenti aziendali – *software* (programmi) senza la specifica autorizzazione del Responsabile IT.

4.10) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

4.10.1) Processi sensibili.

- Gestione dei contenziosi e degli affari legali.

4.10.2) Principi generali di comportamento.

In questa sezione sono indicate le regole generali di comportamento o i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- organi sociali;
- dipendenti di TP Reflex Group;
- agenti, consulenti esterni e partner.

TP Reflex Group promuovere il valore della leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, pertanto si impegna a garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, nonché a mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'Autorità Giudiziaria da soggetti ad essa riconducibili.

*

Tutti i soggetti che ricevono l'invito a presentarsi innanzi l'Autorità Giudiziaria al fine di rendere informazioni, testimonianze o altre dichiarazioni inerenti un procedimento che coinvolge, direttamente o indirettamente, la Società, sono tenuti a darne notizia immediata al responsabile della funzione o all'Amministrazione, che provvederà ad informare l'A.D. e l'O.d.V..

I predetti soggetti sono tenuti a fornire informazioni veritiere e corrette.

È fatto divieto per i Destinatari del Modello:

- esercitare illecite pressioni nell'ambito della preparazione o durante un procedimento allo scopo di indurre il personale, i consulenti, i partner, o chiunque, a rilasciare dichiarazioni mendaci o a non rilasciare dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria utilizzabili nell'ambito di un procedimento penale;
- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni.

Il responsabile dalla funzione interessata nel procedimento deve mettere tempestivamente a disposizione tutta la documentazione necessaria o utile a supportare le dichiarazioni che i dipendenti devono rendere d'innanzi l'Autorità Giudiziaria.

4.11) Reati ambientali.

4.11.1) Processi sensibili.

- Gestione impatti ambientali.

4.11.2) Principi generali di comportamento.

In questa Sezione sono indicate le regole generali di comportamento o i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- Alta amministrazione;
- Stabilimento di Tradate.

In linea generale **è d'obbligo** per i soggetti sopra indicati:

- rispettare e dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) e altre normative in materia;
- osservare rigorosamente tutte i regolamenti e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale con riferimento alle norme ambientali;
- applicare in modo rigoroso il sistema sanzionatorio a fronte di condotte poste in essere dal dipendente che integrino comportamenti atti a porre a rischio la sicurezza ambientale. Il sistema sanzionatorio è parte integrante del Sistema Disciplinare riportato nella specifica Sezione del presente Modello e distribuito a tutto il personale dipendente;
- comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsivoglia informazione relativa ad eventuali incidenti ambientali, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato violazione del Modello.

È fatto divieto per i soggetti sopra indicati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti in questa Sezione.

4.11.3) Procedure specifiche.

Oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, deve rispettarsi la **PG. 6_231**.

4.12) Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

4.12.1) Processi sensibili.

- Gestione del personale.

4.12.2) Principi generali di comportamento.

In questa sezione sono indicate le regole generali di comportamento o i divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nell'ambito dei processi sopra richiamati.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico, calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento dei predetti processi.

Nel caso la normativa di settore venga modificata, nel Modello deve intendersi richiamata la nuova disciplina, comprese le eventuali procedure correlate.

Dalla mappatura delle attività e dei rischi risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- A.D.;
- Amministrazione e Finanza;
- Personale;
- Partner esterni per il reclutamento di personale;
- Consulente esterno.

I Destinatari della presente Parte Speciale **devono**:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali personale, in tutte le attività finalizzate alla selezione del personale;
- rispettare il D. Lgs. n. 109/2012, rubricato "*attuazione della direttiva 2009/52/CE per le norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi tersi il cui soggiorno è irregolare*";
- richiedere e acquisire, in fase di assunzione diretta, copia del permesso di soggiorno del lavoratore straniero;
- monitorare lo status del lavoratore in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno;
- tenere un comportamento collaborativo anche con le agenzie di somministrazione di cui si avvale la società, tale da facilitare lo scambio continuo di informazioni;
- assicurarsi che il partner di reclutamento esterno che opera per nome e per conto di TP Reflex Group garantisca attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nel presente Modello;
- garantire flussi informativi continui e costanti verso il datore di lavoro.

È fatto divieto di:

- impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- impiegare personale straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- impiegare minori in attività lavorativa privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto;
- esporre il lavoratore straniero a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

4.12.3) Procedure specifiche.

Oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello deve rispettarsi la **PG 3_231**.

5) Le Procedure di TP Reflex Group.

PG 1._231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

La procedura si applica ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (a titolo meramente esemplificativo si pensi alle attività inerenti a concessioni, autorizzazioni, licenze, etc, da rilasciarsi, ad es. in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza impianti, prevenzione infortuni, igiene industriale, ecologia, smaltimento rifiuti, prevenzione incendi; a rapporti con enti fiscali, previdenziali, assistenziali, giurisdizionali, di controllo, ecc.).

La procedura prevede:

1. che l'avvio del procedimento sia a cura del Responsabile della Funzione aziendale interessata;
2. che la gestione del rapporto con la P.A. sia in capo ai soggetti allo scopo delegati attraverso apposita procura speciale, delega, o in virtù di specifica attribuzione nel contratto di consulenza o di partnership. In ogni caso, detti rapporti devono essere gestiti dai referenti aziendali opportunamente autorizzati da TP Reflex Group, i cui nominativi sono indicati in una mappatura predisposta e aggiornata ad ogni cambiamento;
3. che, nel caso in cui i rapporti siano intrattenuti da terzi (ad es. consulente esterno), questi dovranno essere autorizzati ad operare per conto di TP Reflex Group con specifica attribuzione nel contratto. Inoltre, anche questi soggetti dovranno rendicontare alla Società i contatti tenuti con la P.A.;
4. che siano formalmente coinvolti gli altri Responsabili di Funzione eventualmente interessati dal procedimento (ad. es. RSPP).

La sottoscrizione dei documenti eventualmente richiesti dalla P.A. potrà avvenire da parte dei soggetti dotati dei necessari poteri, sulla base del sistema di deleghe e procure aziendali.

La trasmissione e conservazione della documentazione è a cura del Responsabile funzionale che ha avviato il procedimento.

Il controllo dell'esecuzione di ogni adempimento richiesto dalla P.A. avviene da parte del Responsabile di Funzione, con supervisione del diretto superiore gerarchico.

L'O.d.V., nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, verifica la regolare tenuta della mappatura di cui al punto 2.

PG. 2_231 FORMALIZZAZIONE CONTRATTI E "CLAUSOLE 231".

Qualsiasi tipo di rapporto tra la società e tutti i fornitori/partner deve essere definito per iscritto in forma di ordini, accordi o contratti contenenti condizioni e termini del rapporto (oggetto, durata determinata, corrispettivo e termini di pagamento, eventuali rimborsi spese, clausole di riservatezza, restrizioni, penali, osservanza alle normative cogenti, ecc..).

Devono essere previste clausole o informative, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/01, con le quali le controparti dichiarino di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione adottati dalla società.

Le clausole regolano anche le conseguenze della violazione da parte fornitori/partner delle norme del Modello e del Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, previsione di penali a carico della controparte nel caso in cui vengano meno i requisiti di moralità, in caso di produzione di certificazioni e/o informazioni non veritiere, ecc.) e l'obbligo in capo ai predetti soggetti di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e/o di un responsabile interno.

Per ogni contratto/accordo o proposta relativamente a tutte le categorie di fornitura deve essere esplicitato il referente aziendale, quale riferimento operativo per la specifica fornitura, che non coincide necessariamente con la persona che autorizza/approva il contratto/offerta.

ALLEGATO PG. 2_231 Esempio clausole *ex* D. Lgs. n. 231/2001

"TP Reflex Group rende noto che ha adottato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo (d'ora in poi "Modello Organizzativo") ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, e un Codice Etico che le consente di operare in aderenza ai principi ed ai valori ivi contenuti, pubblicato sul sito internet www.tpreflexgroup.com.

Il contraente dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e si impegna a rispettarli e a farli rispettare al proprio personale apicale o sottoposto nonché ad eventuali collaboratori, consapevole che la violazione delle regole in essi previste rappresenta grave inadempimento contrattuale.

Il contraente si impegna inoltre ad astenersi dal porre in essere comportamenti, anche solo potenzialmente idonei, ad integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Contraente si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a TP Reflex Group ogni presunta o effettiva violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo nonché ogni fattispecie di reato eventualmente commesso.

Il contraente, infine, manleva TP Reflex Group in relazione ad eventuali responsabilità o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo da parte del contraente stesso o del suo personale apicale o sottoposto nonché da eventuali collaboratori.

"CLAUSOLA RISOLUTIVA".

Qualora il contraente, o il suo personale apicale o sottoposto o eventuali collaboratori, violino le norme previste dal Codice Etico o del Modello Organizzativo di TP Reflex Group, nonché in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, la Società potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di TP Reflex Group, la quale potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni".

PG. 3_ 231 SELEZIONE DEL PERSONALE

Tutte le funzioni che necessitano di nuovo personale devono formalizzare la loro richiesta affinché vengano esplicitati:

-posizione che deve essere ricoperta;

-profilo del candidato (principali e/o specifiche mansioni/attività);

-requisiti richiesti (specifiche competenze richieste dalla mansione).

Tutte le richieste, contenenti i suddetti requisiti, devono essere presentate formalmente a Personale dal Responsabile di funzione, che necessita dell'approvazione del CEO per iniziare la ricerca del candidato.

Tale ricerca può essere sia diretta sia indiretta.

In caso di ricerca diretta, Personale si preoccupa di preparare e pubblicare gli annunci di lavoro per la posizione ricercata (utilizzando i canali più opportuni) e/o ricercare nel proprio database eventuali candidature in linea con il profilo definito.

Nel caso di ricerca indiretta, la funzione Personale prepara e presenta l'annuncio a società esterne di ricerca del personale che si preoccupano di effettuare i *prescreening* dei candidati nel rispetto degli obblighi di legge in materia di diritto del lavoro e contrattuali.

I candidati selezionati, in numero congruo per garantire un ventaglio di scelta significativo, devono essere sottoposti a colloquio con Personale, il Responsabile della funzione in cui verrà inserita la nuova figura, e successivamente il CEO, al fine di ottenere distinte modalità di valutazione di idoneità sia attitudinale sia tecnica del candidato.

Le valutazioni che ne derivano sono formalizzate in una apposita scheda (anche il c.v. del candidato) di cui è garantita l'archiviazione.

Nel caso in cui alcun candidato non risponda a quanto richiesto si dovrà procedere ad una nuova selezione dei candidati oppure, in mancanza di candidati da esaminare che corrispondano al profilo ricercato, dovrà essere attivata una nuova ricerca.

Nel caso in cui il candidato abbia superato i colloqui, in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione viene verificata l'esistenza della documentazione comprovante il corretto svolgimento delle fasi precedenti, inserito il candidato a sistema come nuovo personale assunto e viene redatto il dossier del dipendente contenente tutta la documentazione relativa derivante dal processo di selezione ed integrata con eventuale certificazione di condanne penali.

Al nuovo assunto viene data adeguata informativa sull'adozione da parte della Società del presente Modello organizzativo e del Codice Etico, comprese le indicazioni relative al reperimento della documentazione integrale, nonché la sottoscrizione di apposito modulo di presa visione e accettazione.

Tutta la documentazione di cui alla presente procedura viene conservata nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

PG. 4_231 GESTIONE RAPPORTI COMMERCIALI INFRAGRUPPO.

I rapporti infragruppo con controllate e controllante riguardano i seguenti ambiti.

1. **<u>Attività commerciali:</u>**

Intrattenute con le controllate per la vendita di materiali e semilavorati.

Tutti gli scambi commerciali avvengono a condizioni di mercato e viene garantita la tracciabilità degli ordini e delle fatture relative alle movimentazioni infragruppo, secondo quanto previsto dagli accordi commerciali e dalle normative di settore.

I predetti flusso sono gestiti attraverso il sistema erp in uso.

La funzione CFO verifica i dati attinenti i flussi di scambio intercompany e predispone i relativi report, compresi quelli per la capogruppo.

2. **Prestazioni di servizi infragruppo:**

TP Reflex Group effettua servizi alle controllate relativi ad Acquisti – Vendite – Logistica – Ingegneria prodotto e processo (R&S) – IT – Qualità.

Lo scambio di servizi è regolamentato dai contratti di prestazione (services agreements) che definiscano l'oggetto del servizio/progetto, le modalità ed i termini economici dello scambio, e che devono essere autorizzati dal CEO o in alternativa da figure con opportuna delega.

3. **Comunicazioni e Valori**

TP Reflex Group, in qualità di sub holding, qualora definisca procedure, protocolli che per ragioni organizzative, di monitoraggio o simili debbano essere introdotte e condivise con le proprie controllate, deve effettuare comunicazioni in forma ufficiale al fine di garantire trasparenza e tracciabilità.

In relazione all'oggetto ed al tipo di comunicazione, il Responsabile Funzionale allo scopo identificato effettua nella modalità più efficace, purché in forma scritta, la propria comunicazione al corrispondente responsabile funzionale della società controllata, in coerenza con la matrice delle funzioni e responsabilità di gruppo.

In casi di comunicazioni che abbiano ampio impatto organizzativo/societario, il CEO, o in alternativa figure con opportuna delega, effettua in forma scritta, la propria comunicazione all'alta amministrazione della controllata che a sua volta declinerà decisioni e comunicazioni al suo interno.

PG. 5_231 GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Finalità del controllo di primo livello è quella di assicurare l'attuazione ed il rispetto di tutte le misure previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., dalle altre disposizioni legislative in materia, dalle norme di buona tecnica applicate al settore specifico in cui opera TP Reflex Group, dalle buone prassi e dalle Linee Guida disponibili (ad. es. linee INAIL-Ispesl -UNI).

La società ha effettuato un'attività di mappatura dei rischi specifici, denominata "*Analisi dei rischi relativamente ai reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro"* alla quale si rinvia.

Affinché il controllo di primo livello sia efficace ed esimente ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, TP Reflex Group si impegna ad affrontare e risolvere i *gap* individuati e ad assicurare la presenza di un sistema aziendale conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 81/2008.

La Società deve disporre di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro complessivamente rispondente alle prescrizioni imposte dal Decreto 81 (al fine di eliminare o minimizzare i rischi di malattie professionali e infortuni) e dal Decreto 231 (per ridurre ad un livello "accettabile" il rischio di una condotta deviante dalle regole poste dal modello organizzativo).

Il Datore di Lavoro, con il supporto del delegato alla sicurezza e dell'RSPP, deve periodicamente (almeno annualmente) verificare l'adempimento degli obblighi giuridici richiamati dall'art. 30 del D. Lgs. n.81/2008 attraverso un idoneo sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate nel predetto articolo (cfr. tabella riepilogativa allegato PG. 05_231).

In particolare, il Datore di Lavoro deve inoltre dare evidenza dell'attività di vigilanza effettuata sull'attività del delegato alla sicurezza.

La documentazione prevista dalla normativa vigente quale DVR, Piani di emergenza, verbali di riunioni, attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso, conformità degli impianti, autorizzazioni e certificazioni, etc., si intende richiamata nel presente Modello.

5.1) ALLEGATO PG. 05_231 – Tabella riepilogativa delle componenti del Modello di organizzazione e gestione previste dall'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008

Art 30 D. Lgs. n. 81/2008	
Il Modello deve garantire un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:	***Riportare nel dettaglio misure di prevenzione, verifiche e documentazione, eventuali istruzioni operative, procedure gestionali etc.***
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;	
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;	
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;	
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;	
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;	
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza	

da parte dei lavoratori;	
g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;	
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.	
Il Modello deve inoltre prevedere:	
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività;	
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;	
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;	
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.	
- il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.	

Il secondo livello di controllo è teso ad assicurare che TP Reflex Group adotti ed attui efficacemente le attività richieste ai fini dell'adempimento degli obblighi giuridici derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per garantire l'efficacia di questi controlli, l'O.d.V. deve essere periodicamente informato sullo stato del Sistema sulla Sicurezza dal Datore di Lavoro, dal delegato alla sicurezza e/o dall'RSPP.

Sono previsti due livelli di gestione delle informazioni, in funzione della frequenza con la quale l'O.d.V. riceve aggiornamenti su pianificazione, implementazione e verifiche sulla gestione della Sicurezza:

1) **Monitoraggio <u>annuale</u> del Sistema sulla sicurezza da parte dell'O.d.V.**

L'RSPP è tenuto ad informare l'O.d.V. su tutti i risultati derivanti dal normale svolgimento delle proprie attività quali:

- politica della sicurezza, obiettivi, piani di miglioramento, con relative azioni da svolgere, responsabilità, tempi e risorse necessarie;
- piano di formazione/addestramento del personale;
- piano degli audit interni/esterni di Sistema e loro risultati;
- azioni correttive e preventive da implementare;

- possibili modifiche o adeguamenti della politica per la sicurezza.

L'O.d.V., annualmente, verifica lo stato di aggiornamento di tutti gli elementi che compongono il Sistema sulla Sicurezza.

2) Monitoraggio <u>periodico</u> del Sistema sulla sicurezza da parte dell'O.d.V.

Prima di ogni riunione di periodo dell'O.d.V., l'RSPP è tenuto ad inoltrare una relazione periodica nella quale si riportano, in particolare:

- gli elementi di azione/implementazione;
- gli elementi di Verifiche/Audit;
- gli eventi più significativi accaduti durante l'esecuzione dell'attività lavorativa;
- gli eventuali interventi delle autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni/sanzioni comminate all'azienda o al Responsabile della sicurezza e prevenzione.

L'RSPP dovrà inoltre dare immediata comunicazione all'O.d.V. di incidenti o verifiche ispettive da parte dell'autorità pubblica competente.

A partire dalle relazioni previste e sopra riportate, l'O.d.V. dovrà altresì svolgere verifiche specifiche sul rispetto delle procedure interne e del Documento di Valutazione dei Rischi, anche fruendo dell'ausilio delle strutture aziendali.

Dovrà altresì esaminare le segnalazioni ricevute, predisponendo le necessarie verifiche ed i controlli opportuni.

Inoltre, l'O.d.V. è tenuto a verificare la presenza di un ruolo attivo e documentato di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, compresa l'alta amministrazione, nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In questo modo viene a strutturarsi uno specifico sistema di controllo riguardante il Datore di Lavoro, il Delegato alla Sicurezza, l'RSPP e l'Organismo di Vigilanza, incaricato del monitoraggio sull'efficienza ed efficacia delle procedure operative.

L'O.d.V., in caso di violazioni di procedure ed in relazione alla gravità di tali violazioni, dovrà verificare che venga correttamente applicato il Sistema Disciplinare riportato nel Modello.

PG. 6_231 GESTIONE DELLA MATERIA AMBIENTALE

TP Reflex Group ha effettuato una analisi denominata "*Analisi dei rischi relativamente ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro*", alla quale si rinvia.

Finalità del controllo di primo livello è quella di assicurare la costante attuazione di tutte le misure per la prevenzione dei reati ambientali richiamati dall'art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2001.

Per un efficace controllo di primo livello sulla gestione operativa dei rischi ambientali, TP Reflex Group si impegna ad affrontare e risolvere i *gap* individuati nella richiamata analisi.

Pertanto, l'A.D., con cadenza almeno annuale, assicura e coordina una verifica per valutare che i presidi adottati siano sempre idonei a ridurre il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 *undecies* citato, alla luce di eventuali mutamenti del contesto normativo di riferimento e dell'organizzazione aziendale.

Reati di cui all'art. 25 *undecies* D.lgs. n. 231/2001[35]	**Descrizione fattispecie incriminatrice**	**Provvedimenti per la prevenzione, verifica e monitoraggio dei "Rischi Ambientali"**
Inquinamento ambientale (Art. 452 *bis* c.p.)	È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	

[35]Dalla griglia di posizionamento sono stati esclusi alcuni dei reati contemplati dall'art. 25 *undecies,* in quanto reati con probabilità di accadimento nulla in funzione delle caratteristiche proprie dell'attività di TP Reflex: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 259, comma 1); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. 150/1992); cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993); inquinamento doloso o colposo da navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007).

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)	È punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata	
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	
Delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.	

	Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)	· scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs.152/06, parte terza, ovvero senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.	
	· scarico di acque reflue industriali, che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4, dell'Allegato V alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (TUA), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.	
	· mancata osservazione dei divieti di scarico nel suolo, sottosuolo o acque sotterranee previsti dagli articoli 103 e 104 del Decreto 152/06.	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs 152/06, art. 256, comma 1, lettera a e b, comma 3, comma 5 e comma 6)	- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi.	
	· realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata (se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi la pena è aumentata).	
	· attività non consentite di miscelazione di rifiuti.	
	· deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.	
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs 152/06, art. 257, comma 1 e comma 2)	- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica. Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose la pena è aumentata.	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei	- raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base	

registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258, comma 4)	volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario richiesto ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.	
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; Inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; **Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260-bis, comma 6, comma 7 e comma 8)**	· predisposizione del certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti oppure inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.	
	· il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, quando richiesto dalla normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;	
	· il trasportatore accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.	
	· il trasportatore fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.	
Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/06, art. 279, comma 5)	- nell'esercizio di uno stabilimento superamento dei valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi, dalla normativa o dall'autorità competente	

Il secondo livello di controllo è volto ad assicurare che TP Reflex Group adotti e attui efficacemente i presidi di primo livello ai fini dell'adempimento degli obblighi giuridici scaturenti dalla normativa in materia ambientale.

L'A.D. e il Direttore di Stabilimento, nonché i soggetti coinvolti nelle attività in materia, devono dare comunicazione all'OdV in caso di anomalie riscontrate relativamente alla griglia di posizionamento nonché alla gestione operativa degli aspetti ambientali.

Per garantire l'efficacia e l'efficienza di questi controlli, l'O.d.V. deve essere periodicamente informato dall'A.D. sullo stato della presente materia.

PG. 7_231 SEGNALAZIONI ILLECITI ED IRREGOLARITA' – WHISTLEBLOWING

Scopo e destinatari

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. *whistleblower*) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune.

I destinatari sono i destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico, nonché delle altre procedure interne.

Oggetto della segnalazione e canali di trasmissione.

Sono **oggetto di segnalazione** le condotte o sospette condotte illecite o irregolari in quanto non conformi al presente Modello, al Codice Etico e alle procedure interne di TP Reflex Group, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Con il termine "illeciti" si fa riferimento a comportamenti che possono integrare un reato da cui può derivare la responsabilità amministrativa della Società, descritti nel Modello 231 (c.d. reati presupposto).

Con il termine "irregolarità" si intende qualsiasi violazione delle regole previste dal Codice Etico e/o dal Modello 231.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, sono escluse le voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o altro che sono da ricondurre alla più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle relative procedure.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. Il segnalante è tenuto,

quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche da parte dell'O.d.V. a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

Per facilitare la comunicazione delle segnalazioni, è stato predisposto un "*Modulo per segnalazione di comportamento illecito o irregolare*" che viene messo a disposizione al personale, e che dovrà essere compilato esaustivamente con le seguenti informazioni:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- il consenso ad utilizzare l'identità del segnalante nelle attività di verifica (fatte salve le situazioni nelle quali la comunicazione delle generalità del segnalante sia normativamente prevista);
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza, compresi la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve essere inviata all'O.d.V. attraverso uno dei seguenti **canali**:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV: l.franceschet@outlook.it;

- in forma cartacea, presso lo studio legale dell'O.d.V. [sito in Varese, 21100, via Marcobi n. 8], attraverso una corrispondenza riservata indirizzata all'O.d.V. di TP Reflex Group S.p.A..

Il segnalante che volesse mantenere l'anonimato potrà scegliere un canale che gli consenta di non rivelare la propria identità (ad esempio, inviando la segnalazione da un account di posta elettronica che non contenga riferimenti alla propria identità e comunque non attraverso il server aziendale).

Tuttavia, in tale ipotesi potrebbe essere più complessa la verifica della fondatezza della segnalazione, per cui la stessa dovrà essere resa in modo preciso e relazionando fatti e situazioni a contesti determinati.

Gestione delle segnalazioni e attività di verifica

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'O.d.V., che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire su fatti.

L'O.d.V. svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni. Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso sui soggetti intervenuti a supporto dell'O.d.V. gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla tutela del segnalante.

All'esito dell'attività istruttoria, l'O.d.V. redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni interessate, al fine di garantire l'adozione delle azioni ed atti a tutela della Società.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti al CEO[36] per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avvisate tempestivamente.

I dati personali dei soggetti coinvolti saranno trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Reportistica

L'O.d.V. redige e conserva i seguenti documenti:

- **report delle segnalazioni ricevute**: con scopo anche statistico, il report evidenzia tutte le segnalazioni ricevute e il relativo stato di gestione;
- **informativa sulla verifica delle segnalazioni**: se vengono esercitati i poteri istruttori, i relativi atti/documenti ed esiti vengono documentati dall'O.d.V..

Tutela della riservatezza del segnalante

È compito dell'O.d.V. garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o ex art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla

[36] Ove il soggetto segnalato sia proprio il CEO, la segnalazione andrà comunicata ad altro membro del C.d.A. o all'Assemblea dei Soci.

segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni predette, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione aziendale titolare del potere disciplinare valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all'O.d.V., contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del segnalante.

La Società inoltre tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Pertanto, la condotta di chi pone in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante sarà oggetto di valutazione in sede disciplinare.

Nello specifico, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito o irregolarità deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'O.d.V. che, valutata la sussistenza degli elementi, informerà di tale condotta il Responsabile dell'Ufficio Personale, che a sua volta adotterà le eventuali azioni e/o provvedimenti necessari.

<u>Tutela del segnalato</u>

La Società e l'O.d.V. garantiscono la riservatezza e l'identità del segnalato, se non dove strettamente necessario all' esercizio del potere istruttorio e fatti salvi, ad esempio, i casi in cui: (i) vi sia una espressa previsione normativa o un provvedimento della pubblica autorità che imponga la comunicazione delle generalità del segnalato oppure (ii) in fase istruttoria – a causa delle caratteristiche delle indagini da svolgere – l'O.d.V. abbia necessità di comunicare le generalità del segnalato ad altre strutture/funzioni interne/terzi; (iii) sia necessario coinvolgere il responsabile della funzione aziendale titolare del potere disciplinare se la segnalazione è ritenuta fondata affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari.

Inoltre, TP Reflex Group tutela la reputazione professionale del segnalato da mere delazioni o da accuse infondate. Nessun procedimento disciplinare potrà essere avviato in mancanza di precisi e oggettivi riscontri fattuali circa la fondatezza della segnalazione.

Regime sanzionatorio

TP Reflex prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal Modello e/o dal contratto collettivo di lavoro applicabile e/o dalle altre norme nazionali nei confronti di:

- coloro che hanno commesso un illecito o irregolarità;
- coloro che hanno effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione poi rivelatasi infondata;
- coloro che violano le misure a tutela del segnalante.

7.1) allegato alla PG. 7_231 - Modulo per segnalazione di illecito o irregolarità

DATI DEL SEGNALANTE	
Generalità del segnalante e qualifica o posizione professionale	
Consenso ad utilizzare l'identità del segnalante nelle attività di verifica	
CONDOTTA SEGNALATA	
(*) Descrizione degli atti/fatti oggetto di segnalazione	
(*) Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi gli atti/ fatti segnalati	
(*) Generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione o indicazioni utili all'identificazione	
Indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità	
Altre informazioni utili in riferimento ai fatti segnalati	

*Le informazioni individuate con l'asterisco (*) sono da fornire obbligatoriamente

INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In

particolare, la Società garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La titolarità del trattamento è in capo a TP Reflex S.p.A..

CATEGORIA DI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR"), i dati personali trattati in base alla presente procedura saranno, ove conferiti, i dati personali del segnalante e del segnalato strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione e dati di eventuali altri terzi indicati nel "Modulo per segnalazione".

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla gestione delle segnalazioni di cui alla presente procedura.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di segnalazioni di cui alla presente procedura è l'obbligo giuridico discendente dalle previsioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, per come modificato dalla Legge n. 179 del 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatario dei dati personali è l'O.d.V. che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla presente procedura è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione.
I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti come sopra descritto e, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE
Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione.
Per quanto riguarda i dati dei Dirigenti/dipendenti in caso di adozione di provvedimenti disciplinari, gli stessi saranno conservati per il periodo di tempo previsto per tale finalità come da registro del titolare della società di appartenenza.
Successivamente tali dati saranno distrutti o resi in forma anonima se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al predetto trattamento, il segnalante ed il segnalato potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 nei limiti della loro compatibilità con la normativa in materia di whistleblowing. Nello specifico, l'esercizio del diritto di accesso da parte del segnalante o del segnalato ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di whistleblowing può essere limitato, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà

altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso ed è quindi vietato al segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

PG. 8_231 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

La presente procedura non è finalizzata alla gestione e controllo di specifici rischi-reato ma intende garantire che il presente Modello sia sempre:

- allineato all'organizzazione interna di TP Reflex Group;
- aggiornato rispetto alle modifiche normative successive alla costruzione del medesimo.

Detta procedura rappresenta, pertanto, uno specifico strumento applicativo della componente Monitoraggio della struttura del Sistema di Controllo e quindi del Modello 231 stesso.

La procedura prevede l'identificazione di un Responsabile interno del Modello 231 (Referente 231) che abbia mandato per:

- coordinare l'implementazione, la diffusione e l'efficace attuazione del Modello;
- verificare periodicamente l'allineamento del presente Modello alla realtà societaria, per proporre gli opportuni adeguamenti;
- comunicare al C.d.A. e all'O.d.V. i possibili punti di miglioramento o eventuali difficoltà applicative del Modello;
- analizzare e rendere operativi i suggerimenti proposti dall'O.d.V. e approvati dal C.d.A. per garantire la coerenza del Modello;
- garantire l'informazione e la formazione del personale in merito a tutti i provvedimenti previsti dal Modello che TP Reflex Group deciderà di assumere;
- garantire una gestione documentale aggiornata del Modello e dei documenti ad esso correlati, al fine di renderla fruibile a tutti gli interessati con un adeguato livello di accesso (in funzione del ruolo e della riservatezza).

ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE

ALLEGATO I
Visura – Organigramma*

* L'organigramma è disponibile al link \\server01.tradate.ad\QUALITA'\00 - Quality documents\00 IMS TP REFLEX GROUP\0 ORGANIZATION

ALLEGATO II*

Matrice *Risk assessment* e relativa legenda

*Allegato ad uso interno.